

Manuale delle Licenze **UEFA**

Versione 2.0





INDICE

PARTE I		Il processo di rilascio della Licenza UEFA	
TITOLO I	Definizioni ed abbreviazioni		1
TITOLO II	Definizione del Sistema		3
	1. Entrata in vigore		3
	2. Principi generali		3
	3. Criteri		4
TITOLO III	Organizzazione del Sistema		5
	4. Organi del Sistema		5
	5. Adempimenti delle società e verifiche		8
	6. Procedimento di rilascio delle Licenze		9
	7. Procedura straordinaria		10
	8. Validità della Licenza		12
	9. Ammissione alle Competizioni UEFA		13
	10. Sanzioni		14
PARTE II		Criteri e requisiti	
TITOLO I	Criteri sportivi		15
	S.01 A	Programma di formazione del settore giovanile	16
	S.02 A	Le categorie giovanili	17
	S.03 A	Istruzione dei giovani calciatori	17
	S.04 A	Tutela medico-sportiva	18
	S.05 B	Rapporti con il sistema arbitrale	18
	S.06 C	Politica antirazzismo	18
TITOLO II	Criteri infrastrutturali		19
	I.01 A	Disponibilità di uno stadio certificato	20
	I.02 A	Disponibilità degli impianti di allenamento	21
	I.03 B	Dotazioni degli impianti di allenamento	21
	I.04 B	Informativa continua	22



TITOLO III		Criteri organizzativi	23
P.01	A	Struttura Societaria	25
P.02	A	Dirigente responsabile della gestione	25
P.03	A	Segretario Generale/Sportivo	26
P.04	A	Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo	27
P.05	A	Responsabile Ufficio Stampa	28
P.06	B	Responsabile Marketing/Commerciale	29
P.07	C	Responsabile Information Technology	30
P.08	B	Referente per l'Ufficio Licenze UEFA	30
P.09	A	Responsabile/Vice Responsabile della Sicurezza	31
P.10	A	Addetti alla Sicurezza - Stewards	33
P.11	B	Direttore Sportivo	34
P.12	A	Responsabile Tecnico della prima squadra	35
P.13	A	Allenatore in Seconda	35
P.14	C	Team Manager	36
P.15	A	Responsabile Tecnico del settore giovanile	36
P.16	A	Allenatori del settore giovanile	37
P.17	A	Responsabile dello Staff Sanitario	38
P.18	A	Massaggiatore/Fisioterapista della prima squadra	40
P.19	A	Preparatore Atletico della prima squadra	40
P.20	B	Massaggiatori/Fisioterapisti del settore giovanile	41
P.21	B	Preparatori Atletici del settore giovanile	41
P.22	B	Mansioni	42
P.23	B	Informativa continua	42
P.24	B	Esoneri/Dimissioni	42
TITOLO IV		Criteri legali	43
L.01	A	Dichiarazioni legali	44
L.02	A	Soggetto richiedente la Licenza	45
L.03	A	Informazioni societarie	45
L.04	B	Informativa continua	46
TITOLO V		Criteri economico-finanziari	47
F.01	A	Bilancio sottoposto a revisione	48
F.02	A	Situazione economico-patrimoniale semestrale sottoposta a <i>limited review</i>	54
F.03	A	Assenza di debiti scaduti da trasferimento di calciatori	57
F.04	A	Pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi	60
F.05	A	Dichiarazione scritta prima del rilascio della Licenza	63
F.06	A/B	Informazioni economico-finanziarie previsionali	65
F.07	B	Obbligo di notifica di eventi successivi al rilascio della Licenza	70
F.08	B	Obbligo di aggiornamento delle informazioni economico-finanziarie previsionali	71



PARTE I Il processo di rilascio della Licenza UEFA

TITOLO I Definizioni ed abbreviazioni

<i>Bilancio</i>	<u>Bilancio civilistico</u> ovvero, qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, <u>bilancio consolidato</u> .
<i>CCA</i>	Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI.
<i>Competizioni UEFA</i>	Competizioni internazionali ufficiali per club organizzate dalla UEFA, escluse le partite amichevoli.
<i>Commissione di primo grado</i>	Commissione di primo grado delle Licenze UEFA.
<i>Commissione di secondo grado</i>	Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA.
<i>CONI</i>	Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
<i>CONSOB</i>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<i>Co.Vi.So.C</i>	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.
<i>Emolumenti</i>	Il termine comprende non solo le retribuzioni conseguenti al rapporto di lavoro, ma anche qualsiasi altro importo che fosse dovuto al dipendente per impegni contrattuali assunti dalla società richiedente la Licenza e non direttamente inerenti il rapporto stesso (es. gestione del diritto di immagine, etc.).
<i>FIFA</i>	<i>Fédération Internationale de Football Association.</i>
<i>FIGC</i>	Federazione Italiana Giuoco Calcio.
<i>Licenza</i>	Licenza UEFA.
<i>Lingue ufficiali UEFA</i>	Francese, inglese e tedesco.
<i>Manuale</i>	Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.0.
<i>NOIF</i>	Norme Organizzative Interne Federali.



Organi del Sistema

Sono Organi del Sistema:

- il Segretario della FIGC;
- l'Ufficio Licenze UEFA;
- gli Esperti;
- la Commissione di primo grado;
- la Commissione di secondo grado.

Parti correlate

La nozione di parte correlata cui si deve fare riferimento è quella contenuta nel principio contabile internazionale IAS 24. Pertanto una parte è correlata ad un'altra se:

- a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari,
 - i. controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta a comune controllo (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
 - ii. detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii. controlla congiuntamente l'entità;
- b) la parte è una consociata collegata (secondo quanto previsto dallo IAS 28) dell'entità;
- c) la parte è una *joint venture* in cui l'entità è una partecipante (secondo quanto previsto dallo IAS 31);
- d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;
- e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d);
- f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad un'influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Semestrale

Situazione economico-patrimoniale per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento della richiesta di rilascio della Licenza.

Sistema

Sistema delle Licenze UEFA.

Stagione sportiva

Stagione sportiva UEFA, 1 giugno - 31 maggio, se non diversamente specificato.

Stagione sportiva nazionale

1 luglio - 30 giugno.

UEFA

Union des associations européennes de football.



TITOLO II Definizione del Sistema

1. Entrata in vigore

- 1.1 Il Manuale entra in vigore dalla Stagione sportiva 2007/2008 ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della Stagione sportiva 2008/2009.

2. Principi generali

- 2.1 Ai sensi delle NOIF, sono ammesse a partecipare alle Competizioni UEFA solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della Licenza.

- 2.2 Il Manuale è predisposto in ottemperanza ai principi stabiliti nel “*UEFA Club Licensing Manual - Version 2.0*” approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 21 settembre 2005.

Il Manuale contiene i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza.

- 2.3 Il soggetto richiedente la Licenza deve essere una società sportiva costituita nelle forme di legge che, all’inizio della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce, abbia maturato almeno tre anni di affiliazione alla FIGC, i cui calciatori siano tesserati FIGC e dispongano di un contratto di lavoro sportivo redatto in conformità alla legge e alle previsioni regolamentari, depositato presso la Lega di appartenenza della società richiedente la Licenza.

La società richiedente la Licenza è responsabile della:

- partecipazione della squadra alle competizioni nazionali ed internazionali;
- trasmissione all’Ufficio Licenze UEFA della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- trasmissione all’Ufficio Licenze UEFA di tutte le informazioni richieste per la valutazione del rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- regolare tenuta dei libri contabili, con specifica indicazione degli Emolumenti corrisposti a qualsiasi titolo ai calciatori e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

- 2.4 La Licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B.

- 2.5 La Licenza è rilasciata dalla FIGC sulla base delle norme dettate dalla UEFA ed è valida per una sola Stagione sportiva.



2.6 La società richiedente la Licenza accetta le disposizioni del Manuale ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- accettare i controlli a campione e/o le verifiche disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema prima e dopo il rilascio della Licenza;
- accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale;
- accettare le decisioni degli Organi del Sistema;
- accettare la competenza della CCA per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza;
- osservare le norme federali ed ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FIGC.

2.7 Il Sistema delle Licenze UEFA si pone i seguenti obiettivi:

- migliorare il livello qualitativo del calcio europeo e gli standard organizzativi delle società calcistiche;
- promuovere la formazione e l'educazione dei giovani calciatori;
- migliorare le infrastrutture, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi per spettatori e media;
- migliorare la gestione economica e finanziaria delle società calcistiche, aumentarne l'efficienza e la credibilità a beneficio dell'intero movimento calcistico;
- garantire la regolarità delle competizioni sotto il profilo economico-finanziario;
- garantire il regolare svolgimento delle competizioni internazionali per l'intera Stagione sportiva;
- promuovere lo sviluppo di un sistema di *benchmarking* a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale.

3. Criteri

3.1 I criteri che la società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare per conseguire la Licenza sono distinti in cinque categorie:

- criteri sportivi;
- criteri infrastrutturali;
- criteri organizzativi;
- criteri legali;
- criteri economico-finanziari.



3.2 I criteri di ciascuna categoria sono classificati secondo tre diversi gradi, che riflettono la diversa natura degli stessi:

- **Criteri “A”**: i criteri contraddistinti dalla lettera “A” sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. Il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della Licenza.
- **Criteri “B”**: i criteri contraddistinti dalla lettera “B” sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa a tali criteri non comporta il diniego della Licenza.

In caso di mancato rispetto di un criterio B, l'Ufficio Licenze UEFA, d'intesa con gli Esperti competenti, invia un richiamo ufficiale alla società inadempiente, con l'indicazione di un termine entro cui provvedere a sanare la situazione oggetto di contestazione. Nel caso in cui, trascorso il termine indicato, la società risulti ancora inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA ne dà notizia alla Commissione di primo grado che, valutata la gravità dei fatti, può disporre l'invio degli atti alla Procura Federale per il deferimento della società alla Commissione Disciplinare.

- **Criteri “C”**: i criteri contraddistinti dalla lettera “C” sono da ritenersi raccomandazioni di buona prassi. Il mancato rispetto degli stessi non comporta sanzioni disciplinari né il diniego della Licenza.

3.3 La FIGC può elevare il grado dei criteri e, per ciascuna categoria, può introdurre nuovi criteri non prescritti dal *UEFA Club Licensing Manual - Version 2.0*.

TITOLO III Organizzazione del Sistema

4. Organi del Sistema

4.1 La FIGC definisce i termini del procedimento per il rilascio della Licenza e nomina gli Organi del Sistema.

4.2 Sono Organi del Sistema:

- il Segretario della FIGC;
- l'Ufficio Licenze UEFA;
- gli Esperti;
- la Commissione di primo grado;
- la Commissione di secondo grado.

4.3 Gli Organi del Sistema ed i soggetti che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Ufficio Licenze UEFA nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle Licenze sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

4.4 Il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti, nomina il Responsabile, il Vice Responsabile dell'Ufficio Licenze UEFA e gli Esperti.



4.5 Il Segretario della FIGC ha il compito di supervisionare l'intero procedimento di rilascio delle Licenze.

4.6 L'Ufficio Licenze UEFA ha il compito di:

- assistere, verificare e monitorare l'operato delle società in relazione all'ottenimento della Licenza;
- monitorare il corretto svolgimento del procedimento di rilascio delle Licenze;
- fornire la necessaria assistenza amministrativa agli altri Organi del Sistema;
- coordinare il lavoro degli Esperti e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
- garantire il necessario raccordo con gli uffici della FIGC e delle Leghe di competenza;
- condividere informazioni ed esperienze con i corrispondenti uffici delle altre Federazioni e della UEFA.

L'Ufficio Licenze UEFA si avvale, per le comunicazioni esterne, di un Responsabile e di un Vice Responsabile della comunicazione nominati dal Presidente Federale.

4.7 Gli Esperti debbono avere specifiche competenze nelle materie oggetto del Manuale; in particolare, l'Esperto dei criteri sportivi deve avere un'esperienza pluriennale legata al settore giovanile, maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale; l'Esperto dei criteri infrastrutturali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli ingegneri o architetti e avere specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva; l'Esperto dei criteri organizzativi deve avere un'esperienza professionale pluriennale maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale; l'Esperto dei criteri legali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli avvocati; l'Esperto dei criteri economico-finanziari deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo professionale dei dottori commercialisti ed al registro dei revisori contabili.

Gli Esperti hanno il compito di:

- valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza dei criteri previsti nel Manuale sulla base della documentazione presentata dalle società ovvero delle verifiche disposte dall'Ufficio Licenze UEFA;
- predisporre, per ogni società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado;
- predisporre, per ogni società ricorrente, una relazione da trasmettere alla Commissione di secondo grado;
- fornire assistenza tecnica agli altri Organi del Sistema e alla UEFA.

La posizione di Esperto è incompatibile con l'impiego organico presso società o Leghe professionistiche o con qualsiasi altra posizione che comporti possibili conflitti di interesse.



4.8 Le Commissioni di primo e secondo grado sono nominate per un biennio dal Consiglio Federale.

I componenti di entrambe le Commissioni debbono possedere requisiti di onorabilità e professionalità.

Non possono essere nominati nelle Commissioni di primo e secondo grado componenti di altri Organi del Sistema.

La carica di componente della Commissione di primo o secondo grado è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, ad eccezione di quello di componente delle Commissioni di vigilanza federali per il controllo sulle società di calcio.

4.9 I componenti delle Commissioni di primo e di secondo grado devono essere in posizione di autonomia, indipendenza e terzietà rispetto alle società richiedenti la Licenza. Le condizioni di autonomia, indipendenza e terzietà di un membro delle Commissioni non sussistono nel caso in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo stesso o un suo parente o affine entro il quarto grado sia dipendente, azionista, partner commerciale o consulente di una società richiedente la Licenza.

In ogni caso, ciascun membro delle Commissioni, laddove si trovi in conflitto di interessi con una società richiedente la Licenza, ha l'obbligo di dichiararlo ed astenersi da ogni discussione e dal voto relativo a quella medesima società.

4.10 Il componente della Commissione di primo o secondo grado che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza della carica.

4.11 La Commissione di primo grado decide in prima istanza sulle domande di rilascio della Licenza proposte dalle società.

La decisione è adottata sulla base della documentazione fornita dalla società richiedente la Licenza e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

4.12 La Commissione di primo grado è composta dal Presidente della Co.Vi.So.C., che la presiede, dagli altri componenti della Co.Vi.So.C. e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati tra professionisti iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale ed uno al registro dei revisori contabili.

4.13 La Commissione di primo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.14 Le decisioni della Commissione di primo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione possono essere utilizzati strumenti di video e teleconferenza.



4.15 La Commissione di secondo grado è l'organo che giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni di diniego o revoca della Licenza della Commissione di primo grado.

La decisione è adottata sulla base della documentazione fornita dalla società ricorrente e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

4.16 Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che in prima istanza non hanno ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.

4.17 In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.

4.18 La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno al registro dei revisori contabili e due all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva. Il Presidente è scelto tra gli iscritti all'albo degli avvocati ed il Vice Presidente tra i membri esperti di impiantistica sportiva.

4.19 La Commissione di secondo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.20 Le decisioni della Commissione di secondo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione possono essere utilizzati strumenti di video e teleconferenza.

4.21 Qualunque controversia relativa al diniego e revoca della Licenza, insorta tra la FIGC e la società richiedente la Licenza o in possesso di Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva al giudizio di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'apposito Regolamento della CCA.

5. Adempimenti delle società e verifiche

5.1 La procedura prevista dal Manuale per il conseguimento della Licenza è basata su dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della società richiedente la Licenza e sulla presentazione di documentazione comprovante il possesso di determinati requisiti.

La società richiedente la Licenza è tenuta a compilare i moduli e i prospetti appositamente predisposti dall'Ufficio Licenze UEFA.

5.2 Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio della Licenza, la società richiedente la Licenza deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, in merito alla veridicità e correttezza delle informazioni.



- 5.3** La FIGC e gli Organi del Sistema garantiscono alla società richiedente la Licenza il rispetto del principio di riservatezza circa le informazioni fornite nel corso del procedimento di rilascio della Licenza.
- 5.4** L'Ufficio Licenze UEFA e gli Esperti controllano la completezza delle informazioni fornite dalla società richiedente la Licenza e la loro idoneità a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
- 5.5** L'Ufficio Licenze UEFA, per mezzo di propri incaricati o delegati, può effettuare controlli a campione e/o verifiche presso la sede della società richiedente la Licenza e/o altri luoghi in cui si svolga l'attività sportiva.
- 5.6** Nell'espletamento delle attività di controllo, l'Ufficio Licenze UEFA si avvale della collaborazione e assistenza di altri uffici federali e delle Leghe di competenza.
- L'Ufficio Licenze UEFA può, inoltre, richiedere alla società richiedente la Licenza di produrre integrazioni della documentazione presentata ovvero compiere specifici interventi che siano segnalati dagli Esperti per sanare eventuali inadempienze risultanti dalle dichiarazioni e/o dalla documentazione presentata.
- 5.7** L'attività ispettiva relativa ai criteri economico-finanziari può essere demandata dagli Organi del Sistema agli ispettori della Co.Vi.So.C.
- 5.8** Al fine di verificare la correttezza del procedimento e della decisione sul rilascio della Licenza, la UEFA può, direttamente o attraverso altri organismi da essa delegati, effettuare controlli presso l'Ufficio Licenze UEFA sugli atti del procedimento ovvero può effettuare ispezioni presso le società che abbiano ottenuto la Licenza, alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Licenze UEFA.
- In caso di accertate irregolarità, la UEFA adotta i provvedimenti conseguenti.
- 5.9** Il Manuale è redatto in lingua inglese ed in lingua italiana.
- In caso di divergenze interpretative prevale il testo in lingua inglese, approvato dalla UEFA.
- 5.10** Gli Organi del Sistema che nell'ambito del procedimento di rilascio della Licenza riscontrino violazioni ai regolamenti federali o illeciti disciplinari, derivanti dalla violazione delle disposizioni del Manuale, trasmettono gli atti all'Ufficio Indagini o alla Procura Federale per i provvedimenti conseguenti.

6. Procedimento di rilascio delle Licenze

- 6.1** Il procedimento di rilascio delle Licenze (Appendice II) ha inizio con l'invio da parte dell'Ufficio Licenze UEFA alle società della modulistica e dell'elenco completo della documentazione richiesta, con l'indicazione dei termini del procedimento.
- 6.2** La società richiedente la Licenza, nei termini fissati dall'Ufficio Licenze UEFA, presenta la domanda di rilascio della Licenza e la documentazione richiesta.



- 6.3** La società richiedente la Licenza, nel termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, può presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione.
- 6.4** Gli Esperti, nel termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, procedono all'istruttoria degli atti e redigono, per ogni società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado.
- 6.5** La società richiedente la Licenza, nei sette giorni che precedono il periodo in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, trasmette all'Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione nella quale si attesti se, dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio (ovvero dalla data di chiusura della Semestrale, ove prescritta), si siano verificati o meno eventi od operazioni di rilevanza economica tale da avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (Criterio F.05).
- 6.6** La Commissione di primo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, esamina la documentazione e le relazioni degli Esperti, decide sul rilascio della Licenza.
- Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato alla società richiedente la Licenza, anche solo via fax.
- 6.7** Entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della Licenza e delle relative motivazioni, la società richiedente la Licenza può presentare ricorso motivato alla Commissione di secondo grado avverso la decisione. Il ricorso deve essere inviato via fax e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni di ricorso.
- 6.8** La Commissione di secondo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, esamina la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla società richiedente la Licenza, delibera in merito al rilascio della Licenza.
- Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato, anche solo via fax, alla società ricorrente, la quale, entro il termine perentorio di due giorni, può avviare la procedura di arbitrato ai sensi dell'apposito Regolamento della CCA.
- 6.9** Qualunque controversia relativa al diniego della Licenza, insorta tra la FIGC e la società richiedente la Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva al giudizio di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'apposito Regolamento della CCA.
- 6.10** L'Ufficio Licenze UEFA, entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA, trasmette alla UEFA l'elenco delle società che hanno ottenuto la Licenza per la Stagione sportiva successiva.

7. Procedura straordinaria

- 7.1** Nel caso in cui, alla data del 15 aprile, risultino ancora in corsa per la qualificazione alla Coppa UEFA attraverso la Coppa Italia una o più società di Serie B, che non abbiano già richiesto la Licenza, ovvero una o più società di Serie C, tali società saranno assoggettate ad una procedura straordinaria per l'eventuale ammissione alla Coppa UEFA della Stagione sportiva successiva, con le modalità di cui ai seguenti articoli.



- 7.2** Entro il 31 agosto dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce, la UEFA definisce i requisiti minimi da rispettare nell'ambito della procedura straordinaria e li comunica alla FIGC.
- 7.3** Entro il 15 aprile l'Ufficio Licenze UEFA comunica per iscritto alla UEFA le società di Serie B o C per le quali sia ancora possibile la qualificazione alla Coppa UEFA della Stagione sportiva successiva.
- 7.4** La UEFA può modificare i requisiti minimi precedentemente fissati, tenendo conto dei criteri prescritti dal Manuale in vigore e dello status delle società interessate dalla procedura straordinaria.
- La UEFA fissa, altresì, i termini della procedura e li comunica alla FIGC.
- 7.5** L'Ufficio Licenze UEFA è responsabile della comunicazione alle società interessate dei criteri stabiliti dalla UEFA nonché dei termini della procedura.
- 7.6** Entro i termini indicati dalla UEFA, la società interessata presenta all'Ufficio Licenze UEFA la documentazione richiesta.
- 7.7** Gli Organi del Sistema verificano il rispetto da parte della società interessata dei criteri fissati e trasmettono alla UEFA, nei termini dalla stessa indicati, la seguente documentazione:
- la richiesta di adesione alla procedura straordinaria ai fini dell'ammissione alla Coppa UEFA, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
 - il parere motivato della Commissione di primo grado sul rispetto da parte della società interessata dei criteri minimi stabiliti dalla UEFA;
 - la documentazione prodotta dalla società, comprovante il possesso dei requisiti richiesti;
 - ogni altro documento richiesto dalla UEFA nel corso della procedura straordinaria.
- Su richiesta della UEFA, la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa in una delle lingue ufficiali UEFA.
- 7.8** La UEFA delibera tenendo conto del parere espresso dalla Commissione di primo grado e della documentazione prodotta dalla società interessata.
- 7.9** Qualora tutti i criteri previsti risultino rispettati e la società effettivamente acquisisca il titolo sportivo, la UEFA rilascia un permesso speciale ai fini della partecipazione della società stessa alla Coppa UEFA.
- La decisione della UEFA viene comunicata alla FIGC, la quale a sua volta è tenuta a trasmetterla alla società interessata.
- 7.10** Entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione alla FIGC, la società può presentare ricorso alla UEFA per posta raccomandata, anticipata via fax, con copia inviata alla FIGC via fax.
- 7.11** Nell'ambito della procedura straordinaria, la UEFA può effettuare controlli anche presso le società interessate.



- 7.12** Qualora una delle società interessate fosse eliminata dalla Coppa Italia durante la procedura straordinaria, la FIGC ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla UEFA e la procedura straordinaria si intende automaticamente interrotta e non potrà essere riattivata in un momento successivo.

8. Validità della Licenza

- 8.1** La Licenza è rilasciata alle società richiedenti che dimostrino nei tempi e con le modalità previste dal Manuale il possesso dei requisiti prescritti.

- 8.2** La Licenza ha validità per la sola Stagione sportiva per la quale è stata rilasciata.

- 8.3** La Licenza perde automaticamente di efficacia in caso di:

- a) non ammissione della società al campionato di competenza, deliberata dai competenti organi federali;
- b) rinuncia della società all'attività sportiva;
- c) decadenza della società dall'affiliazione;
- d) interruzione del campionato nazionale di appartenenza della società.

- 8.4** Può costituire motivo di revoca della Licenza:

- a) il venir meno, durante la Stagione sportiva, di requisiti essenziali sulla base dei quali la Licenza è stata rilasciata; in tale circostanza, il rilascio della Licenza per la Stagione sportiva successiva sarà subordinato alla verifica ispettiva del possesso del requisito o dei requisiti venuti meno durante la Stagione sportiva;
- b) l'accertamento della non veridicità della documentazione prodotta ai fini del rilascio della Licenza;
- c) l'accertata alterazione o falsificazione anche parziale dei documenti presentati ai fini del rilascio della Licenza;
- d) la dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, salvo che l'autorità giudiziaria disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa;
- e) la violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale.

- 8.5** Qualora, durante la Stagione sportiva, si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 8.4 del Manuale, l'Ufficio Licenze UEFA, d'intesa con gli Esperti, chiede alla società di porre in essere i necessari interventi correttivi, se le circostanze lo consentono, assegnando alla stessa un termine per l'adempimento; qualora la società resti inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA ne dà notizia alla Commissione di primo grado.

La Commissione di primo grado, valutata la gravità della situazione, può disporre la immediata revoca della Licenza con parere motivato.

- 8.6** La decisione di revocare la Licenza deve essere comunicata tempestivamente alla società interessata; la comunicazione può essere effettuata anche via fax.



8.7 Avverso la decisione di revoca della Licenza è ammesso ricorso alla Commissione di secondo grado, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione e delle relative motivazioni.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni di ricorso.

Il ricorso non sospende l'efficacia della revoca.

8.8 La Commissione di secondo grado, esaminate la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla società, delibera con decisione scritta dandone comunicazione, anche solo via fax, alla società, la quale entro il termine perentorio di due giorni può avviare la procedura di arbitrato ai sensi dell'apposito Regolamento della CCA.

8.9 In caso di revoca della Licenza, l'Ufficio Licenze UEFA informa senza indugio la UEFA.

I competenti organi di giustizia sportiva della UEFA adottano i provvedimenti conseguenti in ordine alla partecipazione della società alla competizione UEFA in corso.

8.10 La Licenza non può essere trasferita ad altra società.

8.11 Qualora una società, cui sia stata negata la Licenza, al termine della Stagione sportiva consegua il titolo sportivo per l'ammissione ad una competizione UEFA, il diritto a partecipare alla competizione in questione spetta:

- a) all'altra finalista di Coppa Italia, nel caso in cui la società esclusa per mancato conseguimento della Licenza sia la vincitrice della Coppa Italia, ed a condizione che tale altra finalista sia in possesso di Licenza;
- b) in tutti gli altri casi, alla società in possesso di Licenza, che segua in graduatoria secondo l'ordine finale della classifica del campionato di Serie A.

9. Ammissione alle Competizioni UEFA

9.1 Il rilascio della Licenza non sostituisce l'obbligo per le società di rispettare i regolamenti relativi alle Competizioni UEFA.

In caso di mancato rispetto di tali regolamenti, le società sono sanzionate dalla UEFA o escluse dalle Competizioni UEFA.

9.2 Il procedimento di ammissione alle Competizioni UEFA compete esclusivamente alla UEFA.

9.3 La decisione finale in merito all'ammissione di una società ad una Competizione UEFA è assunta dai competenti organi della UEFA.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso ai sensi dello Statuto della UEFA.

9.4 Qualora una società si qualifichi per una Competizione UEFA in virtù della classifica *Fair Play* sarà ammessa a parteciparvi unicamente se in possesso di Licenza.



10. Sanzioni

- 10.1** La società che si renda responsabile della violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale è punibile con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi dell'art. 13 lett. b), f) del Codice di Giustizia Sportiva o successive modificazioni.
- 10.2** La presentazione oltre il termine prescritto o la mancata presentazione della domanda di rilascio della Licenza da parte di una società di Serie A costituisce illecito disciplinare ed è punita con l'ammenda, ai sensi dell'art. 13 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva o successive modificazioni, ovvero, in caso di recidiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell'art. 13 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva o successive modificazioni.
- 10.3** La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 3.2 lett. b) del Manuale è punita con l'ammenda, ai sensi dell'art. 13 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva o successive modificazioni.
- In caso di reiterazione della violazione relativa al mancato rispetto del medesimo criterio di tipo B nel corso della Stagione sportiva successiva, la misura dell'ammenda è aumentata almeno fino al triplo di quella già comminata per la prima violazione; in caso di ulteriore recidiva nelle successive Stagioni sportive, ferma restando l'applicazione dell'ammenda nella misura non inferiore a quella precedentemente applicata, alla società è applicata anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.
- 10.4** La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. b), c) del Manuale, ferma restando la possibilità di revoca della Licenza, è punita con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi dell'art. 13 lett. b), f) del Codice di Giustizia Sportiva o successive modificazioni ovvero con entrambe le sanzioni in caso di recidiva.
- 10.5** La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. a) del Manuale e dell'inosservanza del termine di cui all'art. 8.5 primo comma del Manuale, ferma restando la possibilità di revoca della Licenza, è punita con l'ammenda, ai sensi dell'art. 13 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva o successive modificazioni.
- 10.6** Il deferimento agli organi disciplinari avviene a cura della Procura Federale su segnalazione dell'Ufficio Licenze UEFA.



PARTE II Criteri e requisiti

TITOLO I Criteri sportivi

11. Principi generali

11.1 La promozione e l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori costituisce un presupposto fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo del movimento calcistico nel suo complesso.

In particolare, i criteri sportivi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la promozione del calcio giovanile in Italia, attraverso:
 - l'incremento delle risorse investite nell'attività di base;
 - il miglioramento delle strutture organizzative, degli impianti e delle attrezzature sportive;
 - il continuo miglioramento della qualità degli istruttori e dei programmi di formazione tecnica dei giovani calciatori;
 - lo sviluppo dell'assistenza medica dei calciatori;
 - l'adozione di idonei programmi educativi, volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani calciatori.
- l'incentivazione del *fair-play* e della mutua comprensione tra arbitri, dirigenti, allenatori e calciatori

11.2 Criteri e requisiti

- **S.01 A** PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE
- **S.02 A** LE CATEGORIE GIOVANILI
- **S.03 A** ISTRUZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI
- **S.04 A** TUTELA MEDICO - SPORTIVA
- **S.05 B** RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE
- **S.06 C** POLITICA ANTIRAZZISMO



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
S.01 A	PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE	
	<p>L'attività del settore giovanile deve rispondere ad un programma di formazione sportiva, scolastica e professionale dei giovani calciatori, che contempli almeno i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ obiettivi del settore giovanile; ▪ organizzazione del settore giovanile (organigramma); ▪ personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo etc.); ▪ infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, etc.); ▪ risorse finanziarie (budget, risorse investite rispetto al fatturato, etc.); ▪ programma di formazione sportiva per categoria di calciatori; ▪ programma di formazione sulle "Regole del giuoco del calcio"; ▪ assistenza sanitaria per i giovani calciatori; ▪ processo di valutazione e controllo dei risultati rispetto agli obiettivi; ▪ validità del programma di formazione (da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni). <p>Il programma di formazione del settore giovanile deve essere predisposto in forma scritta e deve essere approvato dalla FIGC.</p> <p>La FIGC si riserva di verificare annualmente il rispetto del programma di formazione e di revocarlo, se necessario, l'approvazione.</p>	<p>Programma di formazione del settore giovanile.</p> <p><i>Ove il programma di formazione sia già stato presentato precedentemente all'Ufficio Licenze UEFA ed approvato dalla FIGC, è sufficiente una dichiarazione nella quale si attesti che lo stesso è ancora valido e che non sono intervenute modifiche¹.</i></p>

¹ La predisposizione di un nuovo programma di formazione del settore giovanile si rende necessaria nei seguenti casi:

- a) revoca dell'approvazione da parte degli Organi del Sistema per mancato rispetto del programma;
- b) scadenza della validità del programma;
- c) modifica dei contenuti minimi del programma.



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
S.02 A	LE CATEGORIE GIOVANILI	
	<p>La società richiedente la Licenza deve obbligatoriamente partecipare all'attività ufficiale delle seguenti categorie giovanili riconosciute dalla FIGC, con almeno una squadra per categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primavera (16 - 19 anni di età) ▪ Allievi (14 - 16 anni di età) ▪ Giovanissimi (12 - 14 anni di età) ▪ Esordienti (10 - 12 anni di età) ▪ Pulcini (8 - 10 anni di età) <p>Tutti i calciatori appartenenti alle suddette categorie devono essere regolarmente tesserati per la FIGC.</p> <p>Per le categorie Esordienti e Pulcini, è ammessa la partecipazione ai relativi tornei con squadre giovanili appartenenti a società legate a quella che richiede la Licenza da un regolare accordo di collaborazione/affiliazione, purché avente la qualifica minima di "Scuola di Calcio" (riconoscimento ufficiale attribuito dalla FIGC) e sede nella stessa provincia di quest'ultima. In tal caso, il rapporto di collaborazione/affiliazione deve espressamente prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la partecipazione delle squadre ai relativi tornei ufficiali della FIGC, nel rispetto delle norme federali; ▪ la presenza di uno staff tecnico - sanitario qualificato (ai sensi dei criteri P.15, P.16, P.17, P.20, P.21); ▪ la necessaria assistenza tecnica e finanziaria da parte della società richiedente la Licenza. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elenco delle squadre partecipanti ai campionati Primavera, Allievi, Giovanissimi ed ai tornei Esordienti e Pulcini, con indicazione dell'appartenenza alla società richiedente la Licenza o ad una sua affiliata. ▪ Relazione sui contenuti degli accordi di collaborazione/affiliazione con altre società per lo sviluppo dell'attività calcistica di base, corredata da copia degli accordi stessi.

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
S.03 A	ISTRUZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI	
	<p>La società richiedente la Licenza ha il dovere di promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori, garantendo loro la possibilità di completare la scuola dell'obbligo e di proseguire gli studi.</p> <p>In particolare, per i calciatori al di sotto del 16° anno di età, tesserati per una società che non abbia sede nella stessa regione in cui risiede la famiglia, la società richiedente la Licenza deve dimostrare di poter garantire condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero e la formazione.</p>	<p>Dichiarazione attestante l'impegno della società richiedente la Licenza a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
S.04 A	TUTELA MEDICO - SPORTIVA	
	Tutti i calciatori tesserati devono essere sottoposti ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici previsti dalla normativa vigente (incluso un esame cardiovascolare), con periodicità almeno annuale.	Dichiarazione attestante che tutti i calciatori tesserati si sottopongono ai controlli medici previsti dalla normativa vigente.

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
S.05 B	RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE	
	<p>La società richiedente la Licenza deve curare la partecipazione dei propri calciatori, allenatori e dirigenti agli incontri organizzati periodicamente dalla FIGC con gli arbitri, per favorire lo scambio di vedute e di informazioni sugli aspetti tecnici e disciplinari inerenti lo svolgimento delle gare da essa organizzate.</p> <p>La partecipazione a tali incontri è obbligatoria per il Responsabile Tecnico della prima squadra (ovvero l'Allenatore in seconda) ed il capitano della prima squadra (ovvero un suo vice delegato).</p>	Attestato di partecipazione agli incontri, rilasciato dalla FIGC.

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
S.06 C	POLITICA ANTIRAZZISMO	
	La società richiedente la Licenza è invitata a mettere in pratica uno specifico programma contro il razzismo, che sia conforme alle linee guida proposte dalla FARE (<i>Football Against Racism in Europe</i>), organizzazione impegnata nella lotta contro il razzismo, e approvate dalla UEFA (Appendice III).	Piano d'azione contro il razzismo.



TITOLO II Criteri infrastrutturali

12. Principi generali

12.1 A seguito delle nuove disposizioni UEFA, i requisiti minimi necessari a garantire gli standard ottimali di utilizzabilità e sicurezza degli stadi sono contenuti in un unico documento - "*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*" - sulla base del quale gli impianti sportivi sono certificati e classificati in categorie.

In particolare, i criteri infrastrutturali sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare che le società dispongano di uno stadio "certificato" per le competizioni UEFA, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi offerti a spettatori e media;
- assicurare che le società dispongano di impianti di allenamento idonei a garantire in pieno l'attuazione del programma di preparazione della prima squadra e delle squadre giovanili.

12.2 Criteri e requisiti

- **I.01 A** DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO
- **I.02 A** DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO
- **I.03 B** DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO
- **I.04 B** INFORMATIVA CONTINUA



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
I.01 A	DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO	
	<p>La società deve disporre di uno stadio utilizzabile per le competizioni UEFA. Tale stadio può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di proprietà della società richiedente la Licenza, ovvero b) di proprietà di altri soggetti. <p>Nel caso in cui lo stadio non sia di sua proprietà, la società richiedente la Licenza deve esibire il contratto o la convenzione d'uso sottoscritta con il proprietario dello stadio nel quale disputa abitualmente le gare di campionato (<i>stadio abituale</i>). Tale contratto, o convenzione d'uso, deve garantire alla società il diritto di utilizzare lo stadio per le Competizioni UEFA fino al termine della Stagione sportiva nazionale, successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.</p> <p>Lo stadio deve essere certificato ai sensi del "UEFA Stadium Infrastructure Regulations" e rispettare i requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice IV.</p> <p>Qualora lo <i>stadio abituale</i> della società richiedente la Licenza non sia disponibile e/o conforme a quanto prescritto, la società stessa deve indicare uno stadio alternativo, comprovandone la disponibilità e l'idoneità mediante la documentazione indicata a margine. In questo caso, ove, successivamente al rilascio della Licenza, sia dimostrata la sopravvenuta conformità dello <i>stadio abituale</i> alle prescrizioni del Manuale (certificazione ai sensi del "UEFA Stadium Infrastructure Regulations" e rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice IV), la società potrà richiedere un'autorizzazione all'uso dello stesso per le Competizioni UEFA. Tale autorizzazione è rilasciata dalla FIGC, d'intesa con la UEFA.</p>	<p><u>Stadio abituale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificazione comprovante la proprietà dell'impianto da parte della società richiedente la Licenza; ovvero contratto o convenzione d'uso con il proprietario dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza. ▪ Licenza d'uso o di esercizio. ▪ Certificazione rilasciata ai sensi del "UEFA Stadium Infrastructure Regulations" e documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice IV. <p><u>Stadio alternativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazione all'uso dell'impianto rilasciata dal Prefetto competente, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza. ▪ Autorizzazione all'uso rilasciata dal proprietario dell'impianto, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza. ▪ Accordo scritto con la società che normalmente disputa le gare di campionato nell'impianto. ▪ Certificazione rilasciata ai sensi del "UEFA Stadium Infrastructure Regulations" e documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice IV.



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
I.02 A	DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO	
	<p>La società richiedente la Licenza deve disporre di impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.</p> <p>Tali impianti possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di proprietà della società, ovvero b) di proprietà di altri soggetti. <p>Nel caso in cui gli impianti di allenamento non siano di proprietà della società richiedente la Licenza, quest'ultima deve esibire i contratti o le convenzioni d'uso stipulate con il proprietario o i proprietari degli impianti di allenamento utilizzati. Tali documenti devono garantire a tutte le squadre della società, che partecipino a competizioni riconosciute dalla FIGC, l'uso degli impianti fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.</p>	<p>Certificazione comprovante la proprietà degli impianti da parte della società richiedente la Licenza; ovvero contratto o convenzione d'uso degli impianti da utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
I.03 B	DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO	
	<p>Gli impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ campi di allenamento; ▪ spogliatoi per gli atleti con servizi igienici e docce; ▪ spogliatoi per gli allenatori con servizi igienici e docce; ▪ magazzino per materiali e attrezzature varie; ▪ locale di pronto soccorso con proprio servizio igienico; ▪ locale tecnico per impianti di trattamento aria ed acqua; ▪ parcheggi per gli atleti e gli istruttori <p>in misura coerente con il numero di tesserati e tale da garantire la completa attuazione del programma di formazione calcistica approvato dalla FIGC (Criterio S.01).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrizione delle dotazioni degli impianti di allenamento. ▪ Dichiarazione di conformità dei campi di allenamento al programma di formazione dei giovani calciatori. ▪ Programma d'uso degli impianti di allenamento disponibili.



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
I.04 B	INFORMATIVA CONTINUA	
	<p>Durante il procedimento di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio, la società è tenuta a comunicare all'Ufficio Licenze UEFA, per iscritto e senza indugio, qualsiasi variazione concernente i criteri infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA.</p>	<p>Documenti/attestazioni relativi alle intervenute modifiche.</p>



TITOLO III Criteri organizzativi

13. Principi generali

13.1 La crescita duratura di una società di calcio professionistica presuppone il costante miglioramento della sua struttura organizzativa, attraverso l'identificazione di nuovi profili e funzioni aziendali, l'inserimento di figure professionali sempre più qualificate e l'investimento nella formazione del personale esistente.

In particolare, i criteri organizzativi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- accrescere gradualmente la qualità del management delle società di calcio professionistiche;
- aumentare il livello di professionalità delle diverse figure impiegate;
- incentivare l'impiego, da parte delle società, di figure professionali preparate, con un elevato patrimonio di conoscenze, specializzazione ed esperienza;
- assicurare ai calciatori della prima squadra e del settore giovanile l'assistenza di tecnici e staff medico altamente qualificati;
- spingere le società a dotarsi di un organigramma funzionale minimo di base, con una chiara definizione delle funzioni chiave all'interno della struttura aziendale e delle principali mansioni relative a tali funzioni chiave.

L'insieme delle funzioni aziendali indicate nel Manuale come vincolanti (criteri "A" e "B") rappresenta l'assetto organizzativo minimo di cui una società di calcio professionistica deve dotarsi per raggiungere uno standard accettabile di efficienza gestionale.

I soggetti che ricoprono le funzioni obbligatorie devono avere il tempo e le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni.

Per alcune delle funzioni individuate, viene presentato un elenco, puramente esemplificativo, delle possibili mansioni attribuibili alle stesse.



13.2 Criteri e requisiti

- **P.01 A** STUTTURA SOCIETARIA
- **P.02 A** DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE
- **P.03 A** SEGRETARIO GENERALE/SPORTIVO
- **P.04 A** RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
- **P.05 A** RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
- **P.06 B** RESPONSABILE MARKETING/COMMERCIALE
- **P.07 C** RESPONSABILE INFORMATION TECHNOLOGY
- **P.08 B** REFERENTE PER L'UFFICIO LICENZE UEFA
- **P.09 A** RESPONSABILE/VICE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
- **P.10 A** ADETTI ALLA SICUREZZA - STEWARDS
- **P.11 B** DIRETTORE SPORTIVO
- **P.12 A** RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA
- **P.13 A** ALLENATORE IN SECONDA
- **P.14 C** TEAM MANAGER
- **P.15 A** RESPONSABILE TECNICO DEL SETTORE GIOVANILE
- **P.16 A** ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE
- **P.17 A** RESPONSABILE DELLO STAFF SANITARIO
- **P.18 A** MASSAGGIATORE/FISIOTERAPISTA DELLA PRIMA SQUADRA
- **P.19 A** PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA
- **P.20 B** MASSAGGIATORI/FISIOTERAPISTI DEL SETTORE GIOVANILE
- **P.21 B** PREPARATORI ATLETICI DEL SETTORE GIOVANILE
- **P.22 B** MANSIONI
- **P.23 B** INFORMATIVA CONTINUA
- **P.24 B** ESONERI/DIMISSIONI



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.01 A	STUTTURA SOCIETARIA	
	<p>La struttura societaria deve essere conforme alle disposizioni del Codice Civile.</p> <p>Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra più di una funzione aziendale, classificata come criterio di tipo "A" o "B", questi deve disporre del tempo e delle competenze necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni e tali ruoli non devono essere tra loro incompatibili (es. Direttore Sportivo e Allenatore della Primavera).</p>	<p>Organigramma aggiornato della società richiedente la Licenza.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.02 A	DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un dirigente munito di poteri, responsabile della gestione della società stessa, il quale sia anche responsabile, di fronte alla FIGC, della procedura per il rilascio della Licenza.</p>	<p>Scheda informativa relativa al dirigente responsabile della gestione della società e alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dalla copia della documentazione/atti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.03 A	SEGRETERIO GENERALE/SPORTIVO	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità ed il coordinamento della Segreteria Generale/Sportiva.</p> <p><u>Mansioni:</u></p> <p>Il Segretario Generale/Sportivo assiste il dirigente responsabile della gestione della società richiedente la Licenza, di cui al criterio P.02, e gli altri uffici operativi della società nello svolgimento delle loro funzioni.</p> <p>Tra i compiti del Segretario Generale/Sportivo rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la gestione ed archiviazione delle pratiche inerenti i calciatori e gli allenatori (contratti, tesseramento, assicurazione, squalifiche, ricorsi, schede mediche, pratiche relative al collegio arbitrale); ▪ il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle partite interne; ▪ il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle trasferte. <p><u>Requisiti tecnici della Segreteria:</u></p> <p>L'Ufficio della Segreteria Generale/Sportiva deve essere dotato dei necessari strumenti tecnici (telefono, fax, connessione internet, posta elettronica, etc.) al fine di comunicare in maniera rapida ed efficace con la FIGC, la Lega di appartenenza ed il pubblico.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Segretario Generale/Sportivo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.04 A	RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità ed il coordinamento dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dipendente della società richiedente la Licenza, ovvero b) una società/consulente esterno, delegato dalla società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto. <p>Mansioni:</p> <p>Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo sovrintende alle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contabilità clienti/fornitori/generale; ▪ tesoreria; ▪ finanza; ▪ budgeting; ▪ controllo di gestione. <p>Inoltre, al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo fanno capo la predisposizione del bilancio di esercizio ai fini civilistici, la cura dei rapporti con le banche e quella degli adempimenti fiscali e la predisposizione della documentazione richiesta dai criteri economico-finanziari.</p> <p>Nel caso di società i cui titoli siano quotati in Borsa, al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo possono essere attribuite anche le funzioni di Investor Relator.</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti ed Economisti di Impresa, ovvero b) essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, ovvero c) aver conseguito una specifica esperienza professionale di almeno tre anni. 	<p>Scheda informativa relativa al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.05 A	RESPONSABILE UFFICIO STAMPA	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità ed il coordinamento dell'Ufficio Stampa.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Stampa può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dipendente della società richiedente la Licenza, ovvero b) una società/consulente esterno, delegato dalla società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto. <p>Mansioni:</p> <p>Tra i compiti del Responsabile dell'Ufficio Stampa rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la gestione dei rapporti con la stampa, gli altri media e delle relazioni con l'esterno; ▪ la distribuzione di informazioni riguardanti le squadre prima, durante e dopo gli incontri ufficiali (formazioni, risultati, etc.); ▪ l'organizzazione di interviste con giocatori e allenatori dopo le partite; ▪ la regolare organizzazione di conferenze stampa durante la Stagione sportiva; ▪ l'allestimento di traduzioni simultanee in occasione di conferenze stampa relative a partite internazionali; ▪ il rilascio di regolari comunicati stampa riguardanti la società; ▪ essere presente a tutte le partite ufficiali della società. <p>Nel caso in cui non sia presente una figura specifica per tale funzione, il Responsabile dell'Ufficio Stampa gestisce anche tutti gli altri aspetti della comunicazione della società (es. Internet, rivista ufficiale della società, etc.).</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Stampa deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, ovvero b) aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media. <p>Il Responsabile dell'Ufficio Stampa deve essere in grado di comunicare in almeno una delle lingue ufficiali UEFA.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Responsabile Ufficio Stampa ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.06 B	RESPONSABILE MARKETING/COMMERCIALE	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità ed il coordinamento dell'Ufficio Marketing/Commerciale.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Marketing/Commerciale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dipendente della società richiedente la Licenza, ovvero b) una società/consulente esterno, delegato dalla società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto. <p>Mansioni:</p> <p>Tra i compiti principali del Responsabile dell'Ufficio Marketing/Commerciale rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la valorizzazione del marchio; ▪ la gestione dei rapporti con gli sponsor e i partner commerciali in genere; ▪ la gestione delle vendite; ▪ la gestione del merchandising; ▪ il <i>customer relationship management</i>; ▪ la gestione degli eventi; ▪ la gestione delle attività commerciali legate allo stadio. 	<p>Scheda informativa relativa al Responsabile Marketing/Commerciale ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.07 C	RESPONSABILE INFORMATION TECHNOLOGY	
	<p>E' auspicabile che la struttura organizzativa della società richiedente la Licenza preveda la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità ed il coordinamento dell'<i>Information Technology</i> (IT).</p> <p>Il Responsabile IT può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dipendente della società richiedente la Licenza, ovvero b) una società/consulente esterno, delegato dalla società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto. <p>Mansioni:</p> <p>Tra i compiti principali del Responsabile IT rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la gestione del sistema informativo (rete intranet, sito internet, server, workstation); ▪ la gestione e la manutenzione di sistemi e applicazioni informatici; ▪ la progettazione e lo sviluppo di applicazioni dedicate; ▪ l'aggiornamento continuo sulle innovazioni dell'IT. 	<p>Scheda informativa relativa al Responsabile Information Technology ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.08 B	REFERENTE PER L'UFFICIO LICENZE UEFA	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto referente dell'Ufficio Licenze UEFA.</p> <p>Mansioni:</p> <p>Tra i compiti principali del referente per l'Ufficio Licenze UEFA rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la raccolta e la trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA della documentazione attestante il rispetto dei criteri previsti dal Manuale; ▪ la comunicazione tempestiva di qualunque variazione concernente i criteri di cui al Manuale; ▪ la gestione dei rapporti con l'Ufficio Licenze UEFA; ▪ la partecipazione ai seminari e alle riunioni organizzate dall'Ufficio Licenze UEFA. 	<p>Scheda informativa relativa al referente per l'Ufficio Licenze UEFA ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.09 A	RESPONSABILE/VICE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	
	<p>Nel rispetto del D.M. 18/03/96 e successive integrazioni e/o modifiche legislative, la società richiedente la Licenza deve nominare un soggetto Responsabile della Sicurezza del complesso sportivo in cui si disputano le partite, ed un suo vice sostituto, le cui mansioni, diritti e doveri siano definiti per iscritto all'atto della nomina.</p> <p>Il Responsabile ed il Vice Responsabile della Sicurezza possono essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> un dipendente della società richiedente la Licenza, ovvero una società/consulente esterno, delegato dalla società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto. <p>Nel caso di incarico a società esterna, questa deve indicare, all'atto dell'incarico, i nominativi dei soggetti (soci e/o dipendenti) delegati a svolgere le mansioni di Responsabile e Vice Responsabile della Sicurezza. I soggetti esterni incaricati devono essere disponibili a svolgere le mansioni loro assegnate nei tempi e nei modi richiesti, sia durante le giornate di svolgimento delle gare che in altri giorni, secondo necessità.</p> <p>Il Responsabile della Sicurezza ed il Vice Responsabile della Sicurezza devono essere presenti allo stadio il giorno della partita.</p> <p>Mansioni:</p> <p>Tra i compiti principali del Responsabile della Sicurezza rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> stabilire i principi di base in materia di sicurezza (modalità di ottemperanza alle leggi vigenti in materia ed alle prescrizioni ed indicazioni delle autorità locali preposte); predisporre, in accordo con la società, il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. 18/3/96 e successive integrazioni e/o modifiche legislative e le procedure di attivazione dello stesso; predisporre l'organigramma dei soggetti delegati all'organizzazione e all'attivazione delle procedure inerenti la sicurezza e provvedere al loro reclutamento; predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla sicurezza; predisporre un piano scritto finalizzato all'organizzazione della gara ed alle procedure di accoglienza ed assistenza di tutti i soggetti che accedono allo stadio suddivisi in categorie (delegati UEFA, atleti ed accompagnatori, arbitri, rappresentanti delle società di calcio, tesserati addetti alla gara, VIP, sponsor e partner commerciali, giornalisti, operatori radio-tv, fotografi, sostenitori della squadra ospite, spettatori, addetti alla ristorazione, addetti alle attività commerciali varie, addetti alla manutenzione ed il pronto intervento sull'impianto, etc.); 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda informativa relativa al Responsabile della Sicurezza ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione. Scheda informativa relativa al Vice Responsabile della Sicurezza ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.09 A	RESPONSABILE/VICE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (cont.)	
	<p>Mansioni (cont.):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ predisporre ed attivare un sistema di controllo della biglietteria, degli accrediti e della procedura di ingresso di tutti i soggetti che accedono allo stadio; ▪ attivare i contatti con i sostenitori della squadra locale e familiarizzare con le loro abitudini e le loro preferenze; ▪ collaborare con la polizia locale e le altre autorità competenti in materia di sicurezza; ▪ istituire, in accordo con il responsabile locale delle Forze dell'Ordine, il Gruppo Operativo della Sicurezza (GOS) stabilendone i componenti e le modalità di funzionamento; ▪ attivare un rapporto con i Responsabili della Sicurezza delle altre società di calcio, fornendo, se necessario, notizie riguardanti la movimentazione dei sostenitori della propria squadra in occasione delle gare in trasferta; ▪ predisporre un piano di gestione delle emergenze; ▪ predisporre, in accordo con le autorità locali, un piano di evacuazione in caso di emergenza nonché la collegata formazione del personale e le relative esercitazioni; ▪ curare l'organizzazione del soccorso medico di urgenza e del trasporto in ospedale; ▪ far testare e valutare periodicamente dalla Lega di appartenenza/FIGC il sistema di organizzazione della sicurezza adottato; ▪ partecipare agli incontri periodici fra i responsabili della sicurezza delle società, organizzati dalla Lega di appartenenza/FIGC, per favorire lo scambio di esperienze e migliorare, perfezionare e sviluppare l'attività specifica svolta. <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Il Responsabile della Sicurezza ed il suo Vice devono possedere qualità personali consone alla delicatezza dell'impegno e competenze adeguate alle mansioni da svolgere.</p> <p>In particolare, il Responsabile della Sicurezza deve possedere una delle seguenti qualifiche professionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un diploma specifico in materia, riconosciuto dagli Organi del Sistema, ovvero b) aver conseguito una specifica esperienza professionale di almeno un anno, riconosciuta come tale dagli Organi del Sistema. <p>In ogni caso, il Responsabile ed il Vice Responsabile della Sicurezza devono partecipare agli incontri periodici di formazione/aggiornamento organizzati dalla Lega di appartenenza/FIGC.</p>	



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.10 A	ADDETTI ALLA SICUREZZA - STEWARDS	
	<p>In conformità a quanto previsto dal D.M. 18/03/96 e successive integrazioni e/o modifiche legislative ed al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, la società richiedente la Licenza deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati del mantenimento delle condizioni di sicurezza ("addetti alla sicurezza"), in condizioni ordinarie, durante la manifestazione, ed in emergenza; ▪ definire gli adempimenti che tutti gli addetti alla sicurezza devono rispettare ed attuare per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza prima, durante e dopo le manifestazioni; ▪ predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla sicurezza prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto. <p>Il numero minimo degli addetti alla sicurezza, impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva, non può comunque essere inferiore ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.</p> <p>Gli addetti alla sicurezza - steward possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) essere reclutati direttamente dalla società richiedente la Licenza, ovvero b) essere messi a disposizione da una società esterna attraverso un accordo scritto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scheda informativa relativa agli Addetti alla Sicurezza/Steward ed alle modalità di reclutamento, formazione e remunerazione degli stessi. ▪ Manuale Operativo per gli Addetti alla Sicurezza/Steward.



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.11 B	DIRETTORE SPORTIVO	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Direttore Sportivo.</p> <p>Mansioni:</p> <p>Tra i compiti principali del Direttore Sportivo rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici; ▪ la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti; ▪ la supervisione dell'attività degli osservatori; ▪ la supervisione dell'attività sportiva delle squadre. <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Deve avere la qualifica di Direttore Sportivo come individuata dalle norme federali.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Direttore Sportivo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.12 A	RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e del coordinamento dell'attività dell'intero staff tecnico della prima squadra.</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) UEFA Pro-licence o una qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, ovvero b) Allenatore Professionista di 1^a categoria, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero c) Direttore Tecnico, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico. <p>Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico può concedere una deroga alle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore Professionista di 1^a categoria. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.</p> <p>Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC ed ha l'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento organizzati dal Settore Tecnico della FIGC.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Responsabile Tecnico della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.13 A	ALLENATORE IN SECONDA	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Allenatore in seconda che affianchi il Responsabile Tecnico della prima squadra nello svolgimento delle sue funzioni.</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>L'Allenatore in seconda deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) UEFA A-licence o una qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, ovvero b) Allenatore Professionista di 2^a categoria, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico. <p>L'Allenatore in seconda deve essere regolarmente tesserato per la FIGC.</p>	<p>Scheda informativa relativa all'Allenatore in seconda, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.14 C	TEAM MANAGER	
	<p>E' auspicabile che la struttura organizzativa della società richiedente la Licenza preveda la presenza di un Team Manager che gestisca i rapporti tra la prima squadra (allenatore e giocatori) e la dirigenza della società.</p> <p>Il Team Manager accompagna sempre la prima squadra in casa ed in trasferta.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Team Manager ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.15 A	RESPONSABILE TECNICO DEL SETTORE GIOVANILE	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità tecnica del settore giovanile.</p> <p>Mansioni:</p> <p>Il Responsabile Tecnico del settore giovanile ha il compito di coordinare l'attività tecnica del settore giovanile della società con particolare riguardo all'attuazione del programma di formazione approvato dalla FIGC ai sensi del criterio S.01 A del Manuale.</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Il Responsabile Tecnico del settore giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) UEFA A-licenze o una qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, ovvero b) Allenatore Professionista di 2^a categoria, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero c) Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno due anni in questo ruolo presso una società di Serie A o B². <p>E' prevista una deroga alle disposizioni di cui alle lettere a), b) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore Professionista di 2^a categoria. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.</p> <p>Nei casi sub a) e b), il Responsabile Tecnico del settore giovanile deve essere regolarmente tesserato per la FIGC.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Responsabile Tecnico del settore giovanile ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>

² Tale alternativa non sarà più ammessa a partire dalla Stagione sportiva 2009/2010, tranne che per i soggetti che abbiano maturato l'esperienza precedentemente.



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.16 A	ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un numero di allenatori sufficiente a garantire l'attuazione del programma di formazione del settore giovanile approvato dalla FIGC (Criterio S. 01).</p> <p>In particolare, per le categorie Primavera, Allievi e Giovanissimi, il rapporto fra allenatori qualificati e numero di giocatori tesserati non deve essere inferiore a 1:25; per la categoria Esordienti il rapporto non deve essere inferiore a 1:20; per la categoria Pulcini, il rapporto non deve essere inferiore a 1:15.</p> <p><u>Mansioni:</u></p> <p>Gli allenatori del settore giovanile hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; ▪ curare la formazione tecnica e lo sviluppo fisico-atletico dei giovani calciatori; ▪ promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; ▪ disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori; ▪ promuovere programmi educativi volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani calciatori. <p><u>Qualificazione professionale richiesta:</u></p> <p>L'Allenatore della squadra partecipante al Campionato Primavera deve possedere una delle seguenti qualifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) UEFA A-licenze o una qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, ovvero b) Allenatore Professionista di 2ª categoria. <p>Gli Allenatori di tutte le altre squadre giovanili presenti nella società richiedente la Licenza devono possedere una delle seguenti qualifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) UEFA B-licenze o una qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, ovvero b) Allenatore di Base. <p>Tutti gli allenatori devono essere regolarmente tesserati per la FIGC.</p>	<p>Scheda informativa relativa agli allenatori del settore giovanile, con l'indicazione delle squadre allenate, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.17 A	RESPONSABILE DELLO STAFF SANITARIO	
	<p>La struttura organizzativa della società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità ed il coordinamento dello staff sanitario della società.</p> <p>Il Responsabile dello Staff Sanitario può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dipendente della società richiedente la Licenza, ovvero b) una società/consulente esterno, delegato dalla società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto. <p>Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico sociale addetto alla squadra deve necessariamente essere il Responsabile dello Staff Sanitario o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile dello Staff Sanitario.</p> <p>Il Responsabile dello Staff Sanitario deve inoltre assicurare la propria reperibilità durante gli allenamenti della Prima Squadra.</p> <p>La società richiedente la Licenza è tenuta ad allestire presso i propri centri tecnici di allenamento idonee strutture ad uso dello staff sanitario per l'espletamento delle sue funzioni. Qualora ciò non sia possibile, la società richiedente la Licenza deve assicurare la disponibilità periodica di idonee strutture presso centri sanitari esterni.</p> <p>Mansioni:</p> <p>Il Responsabile dello Staff Sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei calciatori e degli allenatori tesserati per la società, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.</p> <p>In particolare, il Responsabile dello Staff Sanitario provvede a sottoporre i calciatori e gli allenatori agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla normativa vigente (Criterio S.03).</p> <p>Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal Responsabile dello Staff Sanitario.</p> <p>Il Responsabile dello Staff Sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Responsabile dello Staff Sanitario ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.17 A	RESPONSABILE DELLO STAFF SANITARIO (cont.)	
	<p><u>Mansioni (cont.):</u></p> <p>Il Responsabile dello Staff Sanitario è inoltre responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della compilazione, aggiornamento e custodia, per ogni calciatore, della scheda sanitaria predisposta dalla FIGC in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità; ▪ della somministrazione di farmaci ai calciatori; ▪ della politica di prevenzione al doping; ▪ della corretta informazione ai calciatori; ▪ dell'operato dei fisioterapisti/massaggiatori e dei preparatori atletici. <p><u>Qualificazione professionale richiesta:</u></p> <p>Il Responsabile dello Staff Sanitario deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere iscritto all'Ordine dei Medici; ▪ possedere una specializzazione in medicina dello sport; ▪ essere regolarmente tesserato per la FIGC come Responsabile Sanitario e iscritto nell'apposito elenco presso il Settore Tecnico della FIGC. 	



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.18 A	MASSAGGIATORE/FISIOTERAPISTA DELLA PRIMA SQUADRA	
	<p>Lo staff sanitario della società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Massaggiatore/Fisioterapista per la prima squadra.</p> <p>Il Massaggiatore/Fisioterapista deve essere presente durante le gare e deve assicurare la propria reperibilità durante gli allenamenti.</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Il Massaggiatore/Fisioterapista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere in possesso di un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge; ▪ essere regolarmente tesserato per la FIGC come Operatore Sanitario. <p>Il Massaggiatore/Fisioterapista ha l'obbligo di seguire i corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Massaggiatore/Fisioterapista della Prima Squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.19 A	PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA	
	<p>Lo staff sanitario della società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Preparatore Atletico per la prima squadra.</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>Il Preparatore Atletico della Prima Squadra deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge; ▪ essere regolarmente tesserato per la FIGC come Preparatore Atletico. 	<p>Scheda informativa relativa al Preparatore Atletico della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.20 B	MASSAGGIATORI/FISIOTERAPISTI DEL SETTORE GIOVANILE	
	<p>Lo staff sanitario della società richiedente la Licenza deve prevedere un numero di Massaggiatori/Fisioterapisti sufficiente a garantire lo svolgimento del programma di formazione del settore giovanile (criterio S.01).</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>I Massaggiatori/Fisioterapisti del settore giovanile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere in possesso di un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge; ▪ essere regolarmente tesserati per la FIGC come Operatori Sanitari. <p>I Massaggiatori/Fisioterapisti del settore giovanile hanno l'obbligo di seguire i corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.</p>	<p>Scheda informativa relativa al Massaggiatore/Fisioterapista del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.21 B	PREPARATORI ATLETICI DEL SETTORE GIOVANILE	
	<p>Lo staff sanitario della società richiedente la Licenza deve prevedere un numero di preparatori atletici sufficiente a garantire lo svolgimento del programma di formazione del settore giovanile (Criterio S.01).</p> <p>Qualificazione professionale richiesta:</p> <p>I Preparatori Atletici del settore giovanile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge; ▪ essere regolarmente tesserati per la FIGC come Preparatori Atletici. 	<p>Scheda informativa relativa al Preparatore Atletico del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione e da copia della tessera federale.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.22 B	MANSIONI	
	<p>Con riferimento a tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi (da P.02 a P.21), le mansioni inerenti la funzione in oggetto devono essere chiaramente indicate nel contratto che regola il rapporto del titolare della funzione e la società ovvero in altro documento (es. mansionario, delega mansioni, atto di nomina, etc.) sottoscritto dal soggetto in carica e dal legale rappresentante della società.</p>	<p>Copia dei documenti da cui risultino le mansioni inerenti tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi (da P.02 a P.21).</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.23 B	INFORMATIVA CONTINUA	
	<p>Durante il procedimento di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio, la società è tenuta a comunicare all'Ufficio Licenze UEFA per iscritto qualsiasi variazione, concernente i criteri organizzativi, rispetto alla situazione precedentemente rappresentata. Tale comunicazione deve essere trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA entro sette giorni lavorativi dal verificarsi della modifica.</p> <p>Il rispetto di questo criterio sarà, altresì, valutato in relazione al rilascio della Licenza successiva.</p>	<p>Documenti/attestazioni relativi alle intervenute modifiche.</p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
P.24 B	ESONERI/DIMISSIONI	
	<p>Qualora una delle posizioni previste dai criteri organizzativi divenisse vacante successivamente al rilascio della Licenza, <u>per ragioni non attribuibili alla società</u>, tale ruolo potrà essere ricoperto, temporaneamente, e comunque solo fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce, anche da un soggetto che non possieda i requisiti prescritti.</p> <p>Qualora, invece, una posizione divenisse vacante <u>per ragioni attribuibili alla società</u>, tale ruolo dovrà essere ricoperto da un soggetto che possieda i requisiti fissati dal criterio corrispondente.</p> <p>In ogni caso, la società deve comunicare all'Ufficio Licenze UEFA i dati relativi ai nuovi soggetti in carica, entro sette giorni lavorativi dalla sostituzione.</p> <p>Il rispetto di questo criterio sarà, altresì, valutato in relazione al rilascio della Licenza successiva.</p>	<p>Documenti/attestazioni relativi alle intervenute modifiche.</p>



TITOLO IV Criteri legali

14. Criteri e requisiti

- **L.01 A** DICHIARAZIONI LEGALI
- **L.02 A** SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA
- **L.03 A** INFORMAZIONI SOCIETARIE
- **L.04 B** INFORMATIVA CONTINUA



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
L.01 A	DICHIARAZIONI LEGALI	
	<p>La società richiedente la Licenza deve dichiarare per iscritto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si impegna a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FIFA, UEFA, FIGC e della Lega di appartenenza ed a riconoscere la competenza esclusiva del CAS (<i>Court of Arbitration for Sport</i>) di Losanna, ai sensi degli artt. 59 - 63 dello Statuto della UEFA; ▪ si impegna a partecipare alle competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla FIGC e dalla Lega di appartenenza; ▪ si impegna a partecipare alle competizioni internazionali ufficiali per club organizzate dalla UEFA, escluse le partite amichevoli; ▪ si impegna ad informare l'Ufficio Licenze UEFA, entro i termini stabiliti, di qualsiasi variazione concernente i criteri previsti dal Manuale e di qualunque fatto di rilievo avvenuto successivamente al rilascio della Licenza; ▪ si impegna a rispettare le prescrizioni e le procedure previste dal Manuale; ▪ tutte le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite, in conformità al Manuale, sono veritiere e complete; ▪ autorizza i competenti Organi del Sistema ad esaminare le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite in conformità al Manuale, ad accedere ad ogni ulteriore informazione o documentazione presso la società richiedente la Licenza o presso terzi, ed a trasmetterne i relativi dati alla UEFA per le finalità previste dal Sistema delle Licenze UEFA. ▪ si impegna ad accettare i controlli a campione e/o le verifiche disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema; ▪ si impegna ad accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale; ▪ si impegna ad accettare le decisioni degli Organi del Sistema; ▪ si impegna ad accettare la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza. <p>Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente la Licenza in data non anteriore a tre mesi dal termine di deposito fissato dall'Ufficio Licenze UEFA.</p>	<p>Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente la Licenza.</p>



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
L.02 A	SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA	<u>Da presentare in originale o copia autentica:</u>
	<p>Il soggetto richiedente la Licenza deve essere una società sportiva costituita nelle forme di legge ed affiliata alla FIGC, nel rispetto dello Statuto e delle altre norme federali.</p> <p>La società richiedente la Licenza deve presentare all'Ufficio Licenze UEFA l'atto costitutivo vigente.</p>	<p>Atto costitutivo vigente.</p> <p><i>Ove l'atto costitutivo sia già stato presentato precedentemente all'Ufficio Licenze UEFA in originale o copia autentica e non siano intervenute modifiche statutarie, è sufficiente trasmetterlo in fotocopia semplice, unitamente ad una dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche.</i></p>

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
L.03 A	INFORMAZIONE STATUTARIA	
	<p>La società richiedente la Licenza deve fornire le seguenti informazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ragione sociale; ▪ sede legale; ▪ forma societaria; ▪ generalità complete dei componenti gli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estratto del Censimento della società presso la Lega di appartenenza, contenente le informazioni a fianco indicate; ovvero, se le informazioni del Censimento non sono complete o non sono aggiornate, estratto del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, contenente le informazioni a fianco indicate. ▪ Generalità complete dei componenti gli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma.



Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
L.04 B	INFORMATIVA CONTINUA	
	<p>Durante il procedimento di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio, la società è tenuta a comunicare all'Ufficio Licenze UEFA, per iscritto e senza indugio qualsiasi variazione concernente i criteri legali rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA.</p>	<p>Documenti/attestazioni relativi alle intervenute modifiche.</p>



TITOLO V Criteri economico-finanziari

15. Principi generali

- 15.1** Il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella gestione di una società di calcio professionistica è condizione essenziale per garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in prospettiva, la capacità di autofinanziamento.
- 15.2** Il rispetto dei criteri economico-finanziari è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- ottimizzazione della gestione economico-finanziaria;
 - credibilità e trasparenza del sistema calcio;
 - garanzie per i creditori;
 - continuità nella partecipazione alle Competizioni UEFA;
 - correttezza delle Competizioni UEFA anche sotto il profilo economico-finanziario;
 - conseguimento di un mercato più attraente per gli investitori e per i partner commerciali.
- 15.3** Atteso che, ai sensi dell'art. 1.1, il Manuale entra in vigore dalla Stagione sportiva 2007/2008 ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della Stagione sportiva 2008/2009, la società richiedente la Licenza ha l'obbligo di rispettare i criteri economico-finanziari, di cui al Manuale, già a partire dal 1 luglio 2006 ovvero dal 1 gennaio 2007, a seconda della data di chiusura dell'esercizio sociale prevista dallo Statuto (30 giugno ovvero 31 dicembre)³.
- 15.4** Criteri e requisiti

Informazioni economico-finanziarie storiche:

- **F.01 A** BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE
- **F.02 A** SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE SOTTOPOSTA A *LIMITED REVIEW*
- **F.03 A** ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI
- **F.04 A** PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI
- **F.05 A** DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA

Informazioni economico-finanziarie previsionali:

- **F.06 A/B** INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

Informazioni economico-finanziarie di monitoraggio:

- **F.07 B** OBBLIGO DI NOTIFICA DI EVENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA LICENZA
- **F.08 B** OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

³ Cfr. C.U. n. 20 del 27 giugno 2006.



INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE STORICHE

15.5 IL BILANCIO

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.01 A	BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE	
	<p>La società richiedente la Licenza deve predisporre il bilancio nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale. Il bilancio deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale Consob, che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.</p> <p>Qualora il bilancio non risulti conforme ai principi e requisiti prescritti, la società richiedente la Licenza ha l'obbligo di fornire una documentazione supplementare; tale documentazione deve essere predisposta sulla base degli stessi principi e requisiti indicati ai fini della redazione del bilancio e deve essere sottoposta a determinate procedure di verifica concordate ("<i>agreed upon procedures</i>") da parte della società di revisione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'ultimo bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza, corredato da: <ul style="list-style-type: none"> - rendiconto finanziario; - relazione degli amministratori sulla gestione; - relazione dell'organo responsabile del controllo contabile; - relazione della società di revisione; - documentazione supplementare (ove necessaria) e relativa relazione della società di revisione. ▪ Rappresentazione grafica del gruppo, ove esistente, con indicazione della capogruppo finale, della immediata controllante, della società richiedente la Licenza e di tutte le società controllate, nonché dell' "area di consolidamento".



15.5.1 Principi generali

In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto dell'articolo 2423 ter del Codice Civile, il bilancio deve essere redatto:

- nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ovvero sulla base dei principi contabili internazionali;
- in conformità al “*Piano dei Conti*” e allo “*Schema di Bilancio*”, pubblicati dalla FIGC, in data 5 settembre 2006, con C.U. n. 58;
- nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.

15.5.2 Bilancio consolidato

Qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il proprio bilancio consolidato⁴. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato. Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

Ove una delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile non figuri nell'area di consolidamento, la società richiedente la Licenza deve spiegarne le ragioni e fornire tutte le indicazioni necessarie, anche attraverso documentazione supplementare, al fine di consentire agli Organi del Sistema di valutare il rispetto del criterio in oggetto.

Qualora, poi, alcune attività tipiche della società richiedente la Licenza siano riconducibili a soggetti diversi da quelli compresi nell'area di consolidamento, di tali attività va data una completa informativa⁵ nella relazione sulla gestione, evidenziandone i rapporti patrimoniali, economici e finanziari; gli Organi del Sistema terranno conto di tale informativa all'atto della verifica del possesso dei requisiti fissati dal Manuale.

15.5.3 Periodo di riferimento

La società richiedente la Licenza deve presentare l'ultimo bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza.

⁴ Ove la società controllante non coincida con la capogruppo finale, in Nota Integrativa deve essere fornita indicazione anche di quest'ultima; qualora, poi, la ragione sociale della società controllante o quella della capogruppo finale non fosse conosciuta, ciò deve essere evidenziato in Nota Integrativa. Tali informazioni devono essere fornite indipendentemente dal fatto che siano intercorse o meno delle operazioni fra le società.

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo: **Stato Patrimoniale Attivo:** *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (al netto degli ammortamenti), Stadio di proprietà, Crediti da cessione calciatori, Altre attività legate al calcio;* **Passivo:** *Debiti da cessione calciatori, Altre passività legate al calcio;* **Conto Economico Ricavi:** *Ricavi da gare, Ricavi da sponsorizzazione pubblicità e merchandising, Ricavi da diritti televisivi, Altri ricavi legati al calcio, Proventi della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori;* **Costi:** *Stipendi e salari dei calciatori, Altri stipendi e salari, Altri costi legati al calcio, Ammortamenti dei diritti pluriennali dei calciatori, Altri ammortamenti e svalutazioni, Oneri della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.*



15.5.4 Documentazione a corredo del bilancio

Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere corredato da:

- tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (Appendice VI)⁶;
- rendiconto finanziario;
- relazione degli amministratori sulla gestione⁷;
- relazione dell'organo responsabile del controllo contabile;
- relazione della società di revisione;
- rappresentazione grafica del gruppo, ove esistente, con indicazione della capogruppo finale, della immediata controllante, della società richiedente la Licenza e di tutte le società controllate, nonché dell' "area di consolidamento" (Appendice V)⁸.

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la data di chiusura dell'esercizio ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie (sia correnti che comparative);
- la valuta di riferimento.

15.5.5 Rendiconto finanziario

Nel rendiconto finanziario i flussi di liquidità dell'esercizio (raffrontati a quelli dell'esercizio precedente), che determinano le variazioni delle disponibilità liquide, devono essere classificati in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati, come segue:

- operazioni della gestione reddituale;
- operazioni di investimento;
- operazioni di finanziamento.

Le disponibilità liquide e quelle equivalenti devono essere riconciliate con i valori iscritti in bilancio.

⁶ La tabella deve includere informazioni relative a tutti i calciatori che siano stati tesserati in qualunque momento per la società durante l'esercizio di riferimento e per i quali siano stati sostenuti costi diretti di acquisizione.

⁷ Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante l'esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.

⁸ Nella rappresentazione grafica devono essere chiaramente indicati, per ogni società del gruppo: la ragione sociale, il settore di attività, la percentuale della partecipazione sul capitale (se diversa, la percentuale di voto detenuta), il capitale sociale, il totale delle attività, il totale dei ricavi, il patrimonio netto.



15.5.6 Diritti alle prestazioni dei calciatori

Per la contabilizzazione della voce “*diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*” la società richiedente la Licenza deve rispettare i seguenti principi.

- I *diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (questo esclude i calciatori cresciuti nel vivaio) e non possono essere rivalutati.

In caso di mancato rispetto di tale principio, la società deve predisporre e depositare all’Ufficio Licenze UEFA una documentazione supplementare, comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rielaborati alla luce del rispetto del suddetto principio;
- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori.

Tale documentazione supplementare deve essere verificata dalla società di revisione sulla base di procedure di verifica concordate (“*agreed upon procedures*”).

- Le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura costante in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti. L’esercizio di decorrenza dell’ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del *pro-rata temporis*. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento, a quote costanti, deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso. L’ammortamento deve cessare nel momento in cui il diritto alle prestazioni del calciatore non è più iscritto in bilancio.
- I *diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* devono essere valutati ogni anno (“*test for impairment*”) e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in bilancio, dovrà essere indicato tale minor valore e l’importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.



15.5.7 Operazioni con parti correlate

Nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, l'ammontare delle posizioni o transazioni con parti correlate deve essere indicato distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari della società richiedente la Licenza e/o del gruppo.

In nota integrativa devono essere fornite informazioni sull'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società richiedente la Licenza e/o del gruppo. Le informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Tra le altre informazioni, devono essere indicati:

- l'importo della transazione;
- l'importo dei saldi attivi o passivi derivanti (debito o credito), con indicazione delle condizioni e di eventuali garanzie collaterali;
- le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di parti correlate.

15.5.8 Procedura di valutazione

Il bilancio deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale Consob. La revisione deve essere condotta in conformità ai principi e criteri di revisione stabiliti dalla Consob.

La relazione della società di revisione deve essere redatta secondo lo schema previsto dalla Consob; in particolare, deve includere un paragrafo nel quale siano descritti l'ambito e la natura della revisione.

La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul bilancio nel suo insieme, ivi compresi i documenti a corredo dello stesso (es. il rendiconto finanziario e la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori).

Nel caso in cui la società richiedente la Licenza fosse tenuta a predisporre documentazione supplementare, non risultando il bilancio conforme ai principi e requisiti prescritti dal Manuale, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottoposta alla medesima società che ha svolto la revisione sul bilancio. In questo caso, la valutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di procedure di verifica concordate ("*agreed upon procedures*"), ai sensi del principio internazionale ISRS 4400 (*International Standard on Related Services*).

Le procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:

- l'analisi della documentazione supplementare fornita dalla società richiedente la Licenza;
- la richiesta di chiarimenti;
- la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall'ultimo bilancio revisionato;
- controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.



15.5.9 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata:

- A) se la società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, il bilancio corredato dai documenti di cui all'art. 15.5.4 del Manuale.
- B) se i documenti di cui all'art. 15.5.4 del Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- C) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni ("*unqualified opinion*"), la Licenza può essere rilasciata.
- D) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo ("*adverse opinion*") o l'impossibilità di esprimere un giudizio ("*disclaimer of opinion*"), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la società richiedente la Licenza potrà presentare, sempre entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio.
- E) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa ("*qualified except for opinion or emphasis of matter*") relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la società richiedente la Licenza presenti, sempre entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA:
 - una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni o richiami di informativa relativamente alla continuità aziendale; ovvero
 - ulteriori prove documentali che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce. Le ulteriori prove documentali devono comprendere, ma non sono necessariamente a ciò limitate, i documenti richiesti ai sensi del criterio F.06.

Poiché in tal caso (eccezione o richiamo di informativa relativi alla continuità aziendale) la società richiedente la Licenza si trova nella situazione descritta dall'*indicatore n. 1*, di cui all'art. 15.10.4 del Manuale, sarà soggetta a procedure di valutazione più approfondite, come evidenziato dal criterio F.06. In caso di rilascio della Licenza, la società avrà, inoltre, l'obbligo di rispettare il criterio F.08.

- F) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. In tale circostanza, la Licenza può essere negata, a meno che la società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa.
- G) se la relazione della società di revisione, all'esito delle procedure di verifica concordate ("*agreed upon procedures*") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.



15.6 LA SITUAZIONE ECONOMICO- PATRIMONIALE SEMESTRALE

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.02 A	SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE SOTTOPOSTA A LIMITED REVIEW	
	<p>La società richiedente la Licenza deve predisporre una situazione economico-patrimoniale per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento della richiesta di rilascio della Licenza.</p> <p>Nel solo caso in cui il bilancio (di cui al criterio F.01) sia stato chiuso meno di sei mesi prima della data entro la quale la FIGC, ai sensi dell'art. 6.10 del Manuale, deve comunicare alla UEFA la lista delle società che hanno ottenuto la Licenza, la società richiedente la Licenza non è tenuta a presentare la documentazione in oggetto (es. chiusura al 31 dicembre).</p> <p>La Semestrale deve essere sottoposta a revisione contabile limitata ("<i>limited review</i>") da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale Consob, che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.</p>	<p>Situazione economico-patrimoniale relativa al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento della richiesta della Licenza, composta da stato patrimoniale, conto economico di periodo, rendiconto finanziario e nota integrativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione, corredata da una sintetica relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione della società di revisione.</p>

15.6.1 Principi generali

La Semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio (criterio F. 01), tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del *pro-rata temporis*; deve, altresì, essere sottoposta a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale Consob, che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

Qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, si applicano le stesse disposizioni previste dall'art. 15.5.2 del Manuale.

La Semestrale deve essere composta da:

- stato patrimoniale (con indicazione degli importi corrispondenti risultanti dal precedente bilancio);
- conto economico di periodo (con indicazione degli importi corrispondenti risultanti dalla precedente Semestrale);
- rendiconto finanziario (con indicazione degli importi corrispondenti risultanti dalla precedente Semestrale);
- nota integrativa.



La Semestrale deve, inoltre, essere corredata da:

- sintetica relazione degli amministratori sulla gestione;
- relazione della società di revisione.

E' auspicabile che la società di revisione sia la stessa che ha svolto la revisione sul bilancio.

Qualora la società richiedente la Licenza non avesse predisposto la Semestrale per il periodo corrispondente dell'esercizio precedente, la comparazione degli importi può essere effettuata con quelli risultanti dall'ultimo bilancio.

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la data di chiusura della Semestrale ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie;
- la valuta di riferimento.

15.6.2 Procedura di valutazione

La Semestrale deve essere sottoposta a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale Consob. La revisione contabile limitata deve essere condotta in conformità ai principi e criteri stabiliti dalla Consob.

La relazione della società di revisione deve essere redatta secondo lo schema previsto dalla Consob; in particolare, deve includere un paragrafo nel quale siano descritti l'ambito e la natura della revisione limitata.

La relazione della società di revisione deve chiaramente indicare le risultanze del lavoro svolto in base ai principi sopra richiamati.



15.6.3 La decisione

Con riferimento alle società soggette all'obbligo di presentazione della Semestrale, ai sensi del criterio F.02, la Licenza non può essere rilasciata:

- A) se la società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, la Semestrale ed i relativi allegati.
- B) se i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i principi e requisiti contabili e di contenuto prescritti dal Manuale.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- C) se la relazione della società di revisione esprime che non sono emersi elementi tali per cui siano necessarie modifiche o integrazioni ai prospetti contabili e alle relative note esplicative e integrative ("*negative assurance*"), la Licenza può essere rilasciata.
- D) se la relazione della società di revisione contiene un'impossibilità di giungere ad una conclusione ("*disclaimer of conclusion*") o formula una conclusione negativa ("*adverse conclusion*"), la Licenza non può essere rilasciata.
- E) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce. Le ulteriori prove documentali devono includere, ma non sono necessariamente a ciò limitate, i documenti richiesti ai sensi del criterio F.06.

Poiché in tal caso (eccezione o richiamo di informativa relativi alla continuità aziendale) la società richiedente la Licenza si trova nella situazione descritta dall'*indicatore n. 2*, di cui all'art. 15.10.4 del Manuale, sarà soggetta a procedure di valutazione più approfondite con riferimento al criterio F.06. In caso di rilascio della Licenza, la società avrà, inoltre, l'obbligo di rispettare il criterio F.08.

- F) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. In tale circostanza, la Commissione di primo grado può decidere di non rilasciare la Licenza, a meno che la società presenti ulteriori prove documentali che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa.

Qualora la Semestrale venga sottoposta a revisione ("*full audit*") da parte di una società di revisione e non solo a revisione limitata ("*limited review*"), la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza alla luce degli aspetti di cui alle lettere C,D,E,F dell'art. 15.5.9 del Manuale.



15.7 ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.03 A	ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI	
	<p>La società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere debiti scaduti nei confronti di altre società di calcio, derivanti dal trasferimento di calciatori, rientranti nel periodo di competenza fino alla data del 31 dicembre dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce; ovvero deve dimostrare, entro il successivo 31 marzo, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha saldato il debito scaduto, ovvero ▪ ha concluso un accordo scritto con il creditore per una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto, ovvero ▪ sono stati aperti procedimenti contenziosi, non manifestamente infondati, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni calcistiche nazionali o internazionali sul debito scaduto. <p>Il criterio in base al quale un debito è da considerarsi scaduto si desume dalla documentazione contrattuale disponibile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attestazione, da parte della Lega di appartenenza, dell'avvenuto saldo dei ratei relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale. ▪ Tabella di riepilogo delle transazioni relative ai trasferimenti internazionali dei calciatori al 31 dicembre. ▪ Dichiarazione di assenza di debiti scaduti al 31 dicembre per trasferimenti internazionali dei calciatori; ovvero, con riferimento ai debiti per trasferimenti internazionali dei calciatori, che risultano scaduti al 31 dicembre: <ul style="list-style-type: none"> - documentazione bancaria comprovante gli avvenuti pagamenti; - documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento; - conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso non manifestamente infondato.



15.7.1 Tabella di riepilogo dei debiti derivanti dal trasferimento internazionale di calciatori

La società richiedente la Licenza deve predisporre una tabella di riepilogo dei debiti alla data del 31 dicembre, derivanti dal trasferimento internazionale di calciatori.

La tabella deve contenere le seguenti informazioni, relativamente ad ogni acquisizione per la quale, alla data del 31 dicembre, risulti un debito:

- nominativo o numero identificativo del calciatore;
- data del trasferimento/prestito;
- società di provenienza;
- importo versato e/o da versare (compresi i premi di preparazione) per il trasferimento/prestito;
- altri eventuali oneri accessori di diretta imputazione;
- importo saldato/pagato;
- saldo relativo ad ogni debito derivante dal trasferimento di un calciatore al 31 dicembre, con il dettaglio della/e data/e di scadenza.

Il debito totale risultante dalla tabella deve essere riconciliato con la voce di bilancio “*debiti verso società di calcio estere*”.

Nella tabella devono essere riportati tutti i debiti derivanti dal trasferimento internazionale di calciatori, anche nel caso in cui il creditore non ne avesse mai richiesto il pagamento.

La tabella in oggetto deve essere approvata e sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della società richiedente la Licenza.

Tra i debiti derivanti dal trasferimento internazionale dei calciatori rientrano anche i “*contributi di solidarietà*” e le “*indennità di formazione*” dovute ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*.

15.7.2 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio F.03 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

La Lega di appartenenza della società richiedente la Licenza certifica all'Ufficio Licenze UEFA l'avvenuto saldo dei ratei relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale.



15.7.3 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata:

- A)** se la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal trasferimento dei calciatori non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA, entro il termine perentorio;
- B)** se i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale;
- C)** se la società richiedente la Licenza presenta debiti scaduti nei confronti di altre società di calcio (ivi compresi i "*contributi di solidarietà*" e le "*indennità di formazione*"), derivanti dal trasferimento dei calciatori, rientranti nel periodo di competenza fino alla data del 31 dicembre dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

Ai fini del rilascio della Licenza, se la società richiedente la Licenza si trova nella situazione sub C), la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri entro il successivo 31 marzo che:

- ha saldato il debito scaduto, ovvero
- ha concluso un accordo scritto con il creditore per una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto⁹, ovvero
- sono stati aperti procedimenti contenziosi, non manifestamente infondati, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni calcistiche nazionali o internazionali.

Le Commissioni di primo e secondo grado possono ritenere manifestamente infondato un contenzioso che sia basato su tesi irragionevoli o temerarie, ovvero che risulti promosso oltre i termini previsti dalla normativa applicabile o comunque in maniera pretestuosa; ad esempio in contrasto con un precedente riconoscimento del debito da parte della società richiedente la Licenza o con il solo scopo di far ritenere in contenzioso uno dei debiti scaduti rilevanti ai fini del rilascio della Licenza.

⁹ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.



15.8 ASSENZA DI DEBITI SCADUTI VERSO I DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.04 A	PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI	
	<p>La società richiedente la Licenza deve dimostrare di aver pagato, entro il successivo 31 marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli emolumenti dovuti ai propri <i>dipendenti</i>, rientranti nel periodo di competenza fino alla data del 31 dicembre (compreso) dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce, ovvero che, alla stessa data (31 marzo), sono stati aperti procedimenti contenziosi, non manifestamente infondati, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni calcistiche nazionali o internazionali; ▪ le ritenute fiscali, i contributi dell'ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai <i>dipendenti</i>, rientranti nel periodo di competenza fino alla data del 31 dicembre (compreso) dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce ovvero che, entro la stessa data (31 marzo), sono stati ottenuti provvedimenti di rateazione o sono stati aperti procedimenti contenziosi, non manifestamente infondati, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni calcistiche nazionali o internazionali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elenco dei dipendenti. ▪ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti ai dipendenti dovuti fino alla data del 31 dicembre ovvero l'esistenza di contenziosi non manifestamente infondati. ▪ Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, contributi ENPALS, dovuti fino alla data del 31 dicembre, corredata dalla prova dei versamenti, ovvero <ul style="list-style-type: none"> - documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento; - conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso non manifestamente infondato.



15.8.1 Principi generali

Ai fini del rispetto del criterio F.04 sono considerati *dipendenti* i seguenti soggetti:

- tutti i calciatori professionisti ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*;
- tutti i tesserati, i lavoratori dipendenti ed i collaboratori addetti al settore sportivo con contratti depositati presso la Lega di appartenenza;
- tutto il personale amministrativo, tecnico e della sicurezza che rientra nei criteri organizzativi di tipo A, ad eccezione degli addetti alla sicurezza/steward (criterio P.10).

Tra gli importi dovuti alla data del 31 dicembre devono essere considerati anche i debiti relativi a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non sono più nell'organico della società.

15.8.2 Prospetto riepilogativo dei dipendenti

La società richiedente la Licenza deve predisporre un prospetto contenente l'indicazione di tutti i dipendenti che sono o sono stati nell'organico della società stessa nel corso dell'anno, e quindi fino alla data del 31 dicembre, che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

Il prospetto dei dipendenti deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo del dipendente;
- posizione ricoperta dal dipendente;
- data di inizio del rapporto;
- data di fine del rapporto (ove applicabile);
- debiti dovuti alla data del 31 dicembre e relative note esplicative.

Tale prospetto deve essere approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della società richiedente la Licenza.

15.8.3 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio F.04 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

Il pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti della società richiedente la Licenza, derivanti da contratti depositati presso la Lega di appartenenza, sono certificati da quest'ultima direttamente all'Ufficio Licenze UEFA, nel rispetto della procedura descritta nell'Appendice VII.

Il pagamento di emolumenti derivanti da altri contratti, il cui deposito presso la Lega di appartenenza della società non è prescritto, è certificato dalla società richiedente la Licenza, mediante copia dei relativi contratti e di idonea documentazione comprovante il pagamento stesso.



15.8.4 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata:

- A)** se la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal pagamento degli emolumenti ai dipendenti e delle relative ritenute fiscali e contributi ENPALS non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA entro il termine perentorio.
- B)** se i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale.
- C)** se la società richiedente la Licenza presenta debiti scaduti derivanti dal pagamento degli emolumenti ai dipendenti fino alla data del 31 dicembre (compreso) dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

Ai fini del rilascio della Licenza, se la società si trova nella situazione sub C) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri entro il successivo 31 marzo che:

- ha saldato il debito scaduto, ovvero
- sono stati aperti procedimenti contenziosi, non manifestamente infondati, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni calcistiche nazionali o internazionali.

Le Commissioni di primo e secondo grado possono ritenere manifestamente infondato un contenzioso che sia basato su tesi irragionevoli o temerarie, ovvero che risulti promosso oltre i termini previsti dalla normativa applicabile o comunque in maniera pretestuosa; ad esempio in contrasto con un precedente riconoscimento del debito da parte della società richiedente la Licenza o con il solo scopo di far ritenere in contenzioso uno dei debiti scaduti rilevanti ai fini del rilascio della Licenza.

- D)** se la società richiedente la Licenza presenta debiti scaduti derivanti dal versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dell'ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai dipendenti fino alla data del 31 dicembre (compreso) dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

Ai fini del rilascio della Licenza, se la società si trova nella situazione sub D) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri entro il successivo 31 marzo che:

- ha saldato il debito scaduto, ovvero
- ha concluso un accordo scritto con il creditore per una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto¹⁰, ovvero
- sono stati aperti procedimenti contenziosi, non manifestamente infondati, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni calcistiche nazionali o internazionali.

Le Commissioni di primo e secondo grado possono ritenere manifestamente infondato un contenzioso che sia basato su tesi irragionevoli o temerarie, ovvero che risulti promosso oltre i termini previsti dalla normativa applicabile o comunque in maniera pretestuosa; ad esempio in contrasto con un precedente riconoscimento del debito da parte della società richiedente la Licenza o con il solo scopo di far ritenere in contenzioso uno dei debiti scaduti rilevanti ai fini del rilascio della Licenza.

¹⁰ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.



15.9 DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.05 A	DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA	
	<p>Nei sette giorni che precedono il periodo in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, la società richiedente la Licenza ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione nella quale si attesti se, dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio (ovvero dalla data di chiusura della Semestrale, ove prescritta), si siano verificati o meno eventi od operazioni di rilevanza economica tale da avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.</p>	<p>Dichiarazione attestante se, dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio (ovvero dalla data di chiusura della Semestrale, ove prescritta), si siano verificati o meno eventi di rilevanza economica tale da avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.</p>

15.9.1 Principi generali

La società richiedente la Licenza ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale si attesti se, dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio (ovvero dalla data di chiusura della Semestrale, ove richiesta ai sensi del criterio F.02), si siano verificati o meno eventi od operazioni di rilevanza economica tale da avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società¹¹.

Tale dichiarazione deve essere trasmessa anche nel caso in cui non si sia verificato alcun evento di questo genere e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente collegio sindacale.

Nel caso in cui si siano verificati tali eventi, la dichiarazione della società richiedente la Licenza deve includere una descrizione della natura dell'evento ed una stima del suo effetto economico-finanziario sia in termini quantitativi che temporali (es. effetto su più esercizi), ovvero una dichiarazione che tale stima risulta impossibile.

Nel caso in cui la società richiedente la Licenza abbia l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 15.5.2 del Manuale, tale dichiarazione deve anche evidenziare, ai fini dell'*indicatore n. 3*, se il bilancio civilistico della società richiedente la Licenza evidenzia perdite di esercizio tali da obbligare il ricorso all'art. 2447 ovvero 2482 ter del Codice Civile.

¹¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: revoca delle linee di affidamento da parte di enti finanziari o altri creditori; incapacità di rispettare i termini dei contratti di finanziamento prossimi alla scadenza; incapacità di pagare gli altri creditori alle scadenze stabilite; notevoli perdite d'esercizio risultanti dall'ultimo bilancio; accertamento di frodi o errori gravi che dimostrino che il bilancio non è veritiero e corretto; previsione di esiti negativi risultanti da procedimenti legali pendenti; avvio di procedure concorsuali o di liquidazione; cambiamenti significativi nella dirigenza; revoca di contratti da sponsorizzazione; sanzioni disciplinari; etc.



15.9.2 Procedura di valutazione

L'esame della dichiarazione di cui al criterio F.05 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

15.9.3 La decisione

La Commissione di primo grado deve valutare le informazioni relative ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (ovvero dopo la chiusura della Semestrale, ove richiesta ai sensi del criterio F.02), in combinato con le altre informazioni economico-finanziarie storiche e previsionali, fornite dalla società richiedente la Licenza.

La Licenza non può essere rilasciata:

- A)** se la società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, la dichiarazione in oggetto;
- B)** se, alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione, valutate in combinato con le altre informazioni economico-finanziarie storiche e previsionali, la Commissione di primo grado ritiene che non ci siano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.



INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

15.10 INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.06 A/B	INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI	
	<p>La società richiedente la Licenza deve predisporre informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) che coprano il periodo di diciotto mesi compreso tra il 1 gennaio dell'anno in cui si richiede la Licenza ed il 30 giugno dell'anno successivo; ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un budget del conto economico; ▪ un budget del rendiconto finanziario; ▪ note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella Semestrale, ove prescritta) presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02. <p>Qualora la società richiedente la Licenza ipotizzi una eccessiva variabilità degli scenari prospettici, soprattutto in funzione dei risultati sportivi, ha la facoltà di presentare, alle medesime condizioni dei budget di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tre ipotesi di budget del conto economico ("<i>best case/base case/worst case scenario</i>"); ▪ tre ipotesi di budget del rendiconto finanziario ("<i>best case/base case/worst case scenario</i>"); ▪ note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella Semestrale, ove prescritta) presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02. <p>I budget devono essere predisposti in conformità ai principi e requisiti prescritti dal Manuale e devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate.</p> <p>Al termine della Stagione sportiva in corso al momento della richiesta di rilascio della Licenza, entro il termine fissato perentoriamente dall'Ufficio Licenze UEFA, la società che abbia ottenuto la Licenza e che abbia scelto di presentare tre ipotesi di budget ("<i>best case/base case/worst case scenario</i>"), deve indicare quale fra le tre indicate inizialmente sia applicabile e meglio rifletta lo scenario della Stagione sportiva successiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budget del conto economico. ▪ Budget del rendiconto finanziario. ▪ Note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella Semestrale, ove prescritta) presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02. <p style="text-align: center;">ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tre ipotesi di budget del conto economico ("<i>best case/base case/worst case scenario</i>"). ▪ Tre ipotesi di budget del rendiconto finanziario ("<i>best case/base case/worst case scenario</i>"). ▪ Note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella Semestrale, ove prescritta) presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02.



15.10.1 Principi generali

Il criterio F.06 è di tipo “A” per le società richiedenti la Licenza che si trovano in una delle situazioni descritte dagli indicatori 1, 2 e 3, di cui all’art. 15.10.4 del Manuale; è, invece, un criterio di tipo “B” per le società richiedenti la Licenza che non si trovano in alcuna delle situazioni descritte dagli indicatori.

Analogamente a quanto prescritto ai fini del criterio F.01, qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società richiedente la Licenza è controllante.

15.10.2 Periodo di riferimento

La società richiedente la Licenza deve presentare informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) che coprano il periodo di diciotto mesi compreso tra il 1 gennaio dell’anno in cui si richiede la Licenza ed il 30 giugno dell’anno successivo.

I budget devono essere predisposti su base semestrale (Appendice VIII); è, comunque, consentito presentare i budget anche sulla base di un frazionamento inferiore al semestre (es. mese, trimestre).

15.10.3 Requisiti e contenuti minimi delle informazioni economico-finanziarie previsionali

Le informazioni economico-finanziarie previsionali devono comprendere i seguenti documenti:

- un budget del conto economico ovvero tre ipotesi di budget del conto economico, formulate sulla base di una *analisi per scenari* e che riflettano tre differenti alternative di riferimento: uno scenario di miglioramento e sviluppo (“*best case*”), uno di base (“*base case*”) ed uno di peggioramento (“*worst case*”);
- un budget del rendiconto finanziario ovvero tre ipotesi di budget del rendiconto finanziario, formulate sulla base di una *analisi per scenari* e che riflettano tre differenti alternative di riferimento: uno scenario di miglioramento e sviluppo (“*best case*”), uno di base (“*base case*”) ed uno di peggioramento (“*worst case*”);
- note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio (ovvero nella Semestrale, ove prescritta) presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02. Le note devono includere una dichiarazione che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell’ultimo bilancio revisionato.

I budget devono comprendere il conto economico ed il rendiconto finanziario dell’esercizio immediatamente precedente (ovvero del periodo intermedio, ove sia prescritta la Semestrale).

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all’esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la valuta di riferimento.



I budget devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate e devono essere approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della società richiedente la Licenza.

Il budget relativo al conto economico deve includere, come minimo, le seguenti voci:

- *ricavi e vendite delle prestazioni*
- *proventi da sponsorizzazioni*
- *proventi commerciali e royalties*
- *proventi da cessione diritti televisivi*
- *proventi vari*
- *plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori*
- *costi per acquisti materiale di consumo e merci*
- *costi per il personale*
- *ammortamenti e svalutazioni*
- *oneri diversi di gestione*
- *minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori*
- *interessi ed altri oneri finanziari*
- *imposte sul reddito d'esercizio*
- *utile/perdita d'esercizio*

Il budget relativo al rendiconto finanziario deve includere il budget dei flussi di liquidità, classificati tra operazioni della gestione reddituale, operazioni di investimento ed operazioni di finanziamento.

Nella predisposizione dei budget devono essere applicati gli stessi criteri di valutazione adottati ai fini della redazione del bilancio, ferma restando la possibilità di modifiche, intervenute successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, che saranno riflesse nel bilancio successivo e che devono essere descritte e motivate.

Le note esplicative devono includere una breve descrizione delle assunzioni e dei rischi (con esplicito riferimento agli aspetti rilevanti contenuti nelle informazioni storiche o in altri documenti) a fondamento della predisposizione delle varie ipotesi di budget.



15.10.4 Gli indicatori

Le informazioni finanziarie storiche, fornite dalla società richiedente la Licenza ai fini del rispetto dei criteri F.01, F.02, F.03, F.04 e F.05, possono evidenziare delle situazioni di rischio potenziale legate all'andamento economico-finanziario ed alle prospettive di continuità aziendale della società richiedente la Licenza.

Tali situazioni di rischio sono accertate dagli Organi del Sistema per mezzo dei seguenti indicatori:

Indicatore n. 1 (IND. 01)

La relazione della società di revisione sul bilancio presenta una *eccezione o un richiamo di informativa* relativamente alla continuità aziendale.

Indicatore n. 2 (IND. 02)

La relazione della società di revisione sulla Semestrale presenta una *eccezione o un richiamo di informativa* relativamente alla continuità aziendale.

Indicatore n. 3 (IND. 03)

- Il bilancio civilistico evidenzia perdite di esercizio tali da obbligare il ricorso all'art. 2447 ovvero 2482 ter del Codice Civile; e/o
- Il bilancio consolidato, per le società che abbiano l'obbligo di predisporlo ai sensi dell'art. 15.5.2 del Manuale, presenta un patrimonio netto negativo.

Se la società richiedente la Licenza ricade in una delle situazioni descritte dagli indicatori, si applicano le seguenti disposizioni:

- gli Organi del Sistema adottano le più approfondite procedure di valutazione, di cui all'art. 15.10.5 del Manuale, sulle informazioni fornite ai sensi del criterio F.06, che in questo caso viene classificato come criterio di tipo "A";
- nel caso in cui sia stata rilasciata la Licenza, la società è soggetta al criterio F.08.

15.10.5 Procedura di valutazione

Le procedure di valutazione sono svolte direttamente dagli Organi del Sistema e devono comprendere:

- il controllo della correttezza aritmetica dei budget;
- la verifica, attraverso colloqui con la dirigenza e l'esame dei documenti, che i budget siano stati predisposti sulla base delle assunzioni e dei rischi indicati dalla società richiedente la Licenza e comunque non presentino elementi di temerarietà o siano manifestamente troppo ottimistici;
- la verifica che gli importi iniziali riportati sui budget siano coerenti con quelli risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dalla Semestrale, ove prescritta;
- la verifica che i budget siano stati approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della società richiedente la Licenza.



15.10.6 La decisione

Rispetto degli indicatori

A) se la società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, i documenti richiesti ai fini del criterio F.06, viene sanzionata ai sensi degli artt. 3.2 e 10.3 del Manuale.

Violazione degli indicatori

B) la Licenza non può essere rilasciata se, alla luce delle informazioni economico-finanziarie storiche e previsionali fornite dalla società richiedente la Licenza, la Commissione di primo grado ritiene che non ci siano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

C) se a giudizio della Commissione di primo grado la società richiedente la Licenza si trova in una delle situazioni descritte dagli indicatori, dovrà altresì rispettare l'obbligo di aggiornamento delle informazioni economico-finanziarie previsionali, ai sensi del criterio F.08.



INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE DI MONITORAGGIO

15.11 OBBLIGO DI NOTIFICA DI EVENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA LICENZA

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.07 B	OBBLIGO DI NOTIFICA DI EVENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA LICENZA	
	Successivamente al rilascio della Licenza, la società è tenuta a comunicare all'Ufficio Licenze UEFA, per iscritto e senza indugio, qualsiasi evento od operazione, che possa avere un impatto negativo sulla continuità aziendale della società.	Dichiarazione contenente la descrizione di qualsiasi evento od operazione, che si sia verificato successivamente al rilascio della Licenza e che possa avere un impatto negativo sulla continuità aziendale della società.

15.11.1 Periodo di riferimento

Immediatamente dopo il rilascio della Licenza e fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce, la società deve comunicare all'Ufficio Licenze UEFA, per iscritto e senza indugio, qualsiasi evento od operazione, che possa avere un impatto negativo sulla continuità aziendale della società.

L'Ufficio Licenze UEFA può richiedere, in qualunque momento, alle società che abbiano ottenuto la Licenza informazioni e/o dichiarazioni in merito.

15.11.2 Contenuto delle informazioni

Nel caso in cui si siano verificati tali eventi, la dichiarazione della società deve includere una descrizione della natura dell'evento ed una stima del suo effetto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ovvero una dichiarazione che tale stima risulta impossibile.

15.11.3 Procedura di valutazione

L'esame della dichiarazione di cui al criterio F.07 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

15.11.4 La decisione

Qualora la società, ottenuta la Licenza, manchi di comunicare all'Ufficio Licenze UEFA, per iscritto e senza indugio, qualsiasi evento od operazione, che possa avere un impatto negativo sulla continuità aziendale, la società stessa viene sanzionata ai sensi degli artt. 3.2 e 10.3 del Manuale.

Il rispetto del criterio F.07 sarà, altresì, valutato in relazione al rilascio della Licenza successiva.



15.12 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.08 B	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI	
	<p>La società che si trovi in una delle situazioni descritte dagli indicatori di cui all'art. 15.10.4 del Manuale deve predisporre una versione aggiornata delle informazioni economico-finanziarie previsionali, redatte ai fini del criterio F.06, che coprano tutto il periodo fino al 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>Inoltre, le informazioni devono comprendere un confronto tra i budget e i valori effettivi riscontrati nel periodo semestrale precedente l'intervallo di riferimento .</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una versione aggiornata del budget del conto economico. ▪ Una versione aggiornata del budget del rendiconto finanziario. ▪ Note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi.

15.12.1 Periodo di riferimento

Fatto salvo l'obbligo (criterio F.06), ove previsto, di indicare quale ipotesi di budget di conto economico e rendiconto finanziario (e relative note) fra le tre indicate inizialmente ("*best case/base case/worst case scenario*") sia applicabile e meglio rifletta lo scenario della Stagione sportiva successiva, la società, entro i termini fissati dall'Ufficio Licenze UEFA, deve aggiornare le informazioni ivi contenute fino al 30 giugno successivo.

I budget devono essere predisposti su base semestrale (Appendice IX); è comunque consentito presentare il budget anche sulla base di un frazionamento inferiore al semestre (es. mese, trimestre).

L'aggiornamento deve essere effettuato con riferimento all'intervallo compreso fra le date del 30 giugno e 31 dicembre successivi al rilascio della Licenza e deve coprire il restante periodo fino al 30 giugno successivo.



15.12.2 Requisiti e contenuti minimi delle informazioni

Le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), di cui al criterio F.08, devono comprendere i seguenti documenti:

- un budget del conto economico;
- un budget del rendiconto finanziario;
- note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella Semestrale, ove prescritta) presentati ai sensi dei criteri F.01 e F.02. Le note devono contenere una dichiarazione che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio revisionato ed una sintesi degli scostamenti più rilevanti tra gli importi del budget e quelli puntuali.

I budget aggiornati devono rispettare i requisiti minimi previsti dall'art. 15.10.3 del Manuale e devono altresì contenere le seguenti informazioni:

- il budget originario di conto economico ed il budget originario del rendiconto finanziario relativi al periodo di sei mesi immediatamente precedente rispetto all'intervallo di riferimento (l'ipotesi scelta ai fini del criterio F.06);
- i valori effettivi del conto economico e del rendiconto finanziario relativi al periodo di sei mesi immediatamente precedente rispetto all'intervallo di riferimento;
- lo scostamento tra gli importi preventivati e quelli effettivi ed una breve descrizione delle ragioni che hanno determinato tali differenze.

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la valuta di riferimento.

I budget aggiornati devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate e devono essere approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della società.

15.12.3 Procedura di valutazione

Le procedure di valutazione sono svolte direttamente dagli Organi del Sistema.



15.12.4 La decisione

La società deve essere sanzionata ai sensi degli artt. 3.2 e 10.3 del Manuale:

- A)** se non presenta, entro i termini perentori fissati dall'Ufficio Licenze UEFA, i documenti richiesti ai fini del criterio F.08;
- B)** se i documenti di cui alla lettera A) non soddisfano i requisiti minimi di contenuto prescritti;
- C)** se non presenta ulteriori informazioni e documenti, ove richiesti dall'Ufficio Licenze UEFA, ovvero se tali informazioni e documenti non sono completi.

Il rispetto del criterio F.08 sarà, altresì, valutato in relazione al rilascio della Licenza successiva.



Appendici

Le appendici sono parte integrante del Manuale e contengono disposizioni vincolanti salvo diversa indicazione.

Appendice I	Regolamento del processo decisionale	75
Appendice II	Procedimento di rilascio delle Licenze	77
Appendice III	Linee guida FARE (Football Against Racism In Europe)	78
Appendice IV	Requisiti infrastrutturali	79
Appendice V	Area di consolidamento	80
Appendice VI	Tabella di movimentazioni diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	81
Appendice VII	Certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti ai dipendenti	82
Appendice VIII	Budget di Conto Economico e Rendiconto Finanziario	84
Appendice IX	Budget aggiornati di Conto Economico e Rendiconto Finanziario	86



APPENDICE I - Regolamento del processo decisionale

- VINCOLANTE -

Art. 1 Principi generali

Il presente regolamento si applica ai fini del processo decisionale delle Commissioni di primo e di secondo grado.

Art. 2 Principio di uguaglianza

Le Commissioni di primo e secondo grado garantiscono l'equità di trattamento per tutte le società.

Art. 3 Rappresentanza

Le società hanno diritto di farsi rappresentare da un proprio consulente di fiducia in ogni fase del processo di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio stesso.

Le società possono richiedere, con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante di essere ascoltate innanzi le Commissioni di primo e secondo grado e di farsi assistere da un consulente di fiducia, munito di delega.

Art. 4 Onere della prova

In caso di contestazione da parte degli Organi del Sistema, le società hanno l'onere di provare la sussistenza dei criteri per il rilascio della Licenza e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 5 Decisioni

Le Commissioni di primo e secondo grado sono convocate dai rispettivi Presidenti e sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

Le decisioni delle Commissioni di primo e secondo grado, basate sulla documentazione presentata dalle società e sulle relazioni predisposte dagli Esperti, sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tali decisioni devono essere succintamente motivate e comunicate alle società, anche solo via fax.

Art. 6 Motivi di ricorso

Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che non abbiano ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.

In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.



Art. 7 Termini

I termini del procedimento di rilascio delle Licenze sono comunicati annualmente alle società dall'Ufficio Licenze UEFA.

I termini si calcolano applicando il principio del *dies a quo non computatur*.

I termini che scadono in giorno festivo sono prorogati al successivo giorno non festivo.

Art. 8 Contenuto e forma del ricorso alla Commissione del secondo grado

Il ricorso alla Commissione di secondo grado deve contenere:

- l'identificazione completa della società ricorrente e del sottoscrittore del ricorso con i relativi poteri;
- l'indicazione del provvedimento impugnato;
- i motivi dell'impugnazione.

Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione di secondo grado ed inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via telefax, all'Ufficio Licenze UEFA, in funzione di segreteria della Commissione di secondo grado.

Al ricorso deve essere allegata, anche nella copia anticipata via telefax, l'eventuale documentazione a sostegno.

Art. 9 Immediata esecutività delle decisioni


Le decisioni delle Commissioni di primo e secondo grado sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.




APPENDICE II - Procedimento di rilascio della Licenza

- VINCOLANTE -


PROCEDURA DI PRIMA ISTANZA



PROCEDURA DI APPELLO



CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL CONI



Entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA:

l'Ufficio Licenze UEFA trasmette alla UEFA l'elenco delle società che hanno ottenuto la Licenza per la Stagione sportiva successiva



APPENDICE III - Linee guida FARE (Football Against Racism in Europe)

- MERAMENTE ILLUSTRATIVA -

1. Creare un documento in cui le società affermano di non tollerare alcuna forma di razzismo o discriminazione e condannare tutti coloro che sono coinvolti in atteggiamenti discriminatori. Il documento dovrà essere incluso nelle riviste delle partite ed esposto in maniera permanente e ben visibile intorno agli impianti sportivi.
2. Fare degli annunci allo stadio che condannino apertamente atteggiamenti razzisti durante le partite.
3. Fare in modo che gli abbonati di una società non diano adito a comportamenti razzisti.
4. Prevenire la vendita di letteratura di matrice razzista dentro e fuori dagli stadi.
5. Prendere provvedimenti disciplinari contro i giocatori colpevoli di comportamento discriminatorio.
6. Incoraggiare il contatto reciproco tra le altre associazioni o società per assicurare una comprensione profonda dei piani antidiscriminazione.
7. Incoraggiare la collaborazione tra le forze di polizia e gli addetti alla sicurezza nella lotta contro il razzismo.
8. Rimuovere con tempestività ogni striscione e scritta di stampo razzista presente all'interno degli stadi.
9. Adottare una politica che garantisca pari opportunità in relazione all'impiego e ai servizi forniti.
10. Lavorare in collaborazione con altri gruppi e agenzie, con l'unione giocatori, con i tifosi, le scuole, le organizzazioni di volontariato, le associazioni giovanili, gli sponsor, le autorità locali, la polizia e le altre autorità pubbliche per sviluppare un programma attivo e per sensibilizzare tutti sulla necessità di eliminare dal calcio abusi razziali e discriminazioni.



APPENDICE IV - Requisiti infrastrutturali


- VINCOLANTE -

In corso di definizione.



APPENDICE V - Area di consolidamento

- MERAMENTE ILLUSTRATIVA -



- (1) Laddove la società immediatamente controllante non coincida con la capogruppo;
- (2) Società che deve predisporre il proprio bilancio;
- (3) Società i cui bilanci vengono consolidati a quello della società *sub* (2).



APPENDICE VII - Certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti ai dipendenti

- VINCOLANTE -

Ai fini del controllo, la società richiedente la Licenza è tenuta a predisporre una “scheda di riepilogo” contenente le seguenti informazioni:

- a) elenco dei tesserati che sono o sono stati nell'organico della società fino alla data del 31 dicembre, dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce;
- b) elenco dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo, con contratto economico depositato presso la Lega di appartenenza, che sono o sono stati nell'organico della società fino alla data del 31 dicembre, dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce;
- c) per ciascun tesserato di cui al punto a) e per ciascun lavoratore dipendente di cui al punto b): numero progressivo dei cedolini paga fino alla data del 31 dicembre, dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce;
- d) per ciascun collaboratore di cui al punto b): numero progressivo delle fatture e/o dei documenti fiscalmente equipollenti ricevuti fino alla data del 31 dicembre, dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce;
- e) riferimento e importi delle contabili bancarie attestanti il pagamento degli emolumenti per ciascuna mensilità fino alla data del 31 dicembre, dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce;
- f) indicazione degli emolumenti pagati mediante assegno bancario;
- g) ove esistenti, pagamenti a mezzo cassa (per contanti), indicazione del numero del mandato di pagamento;
- h) riferimento degli estratti conto bancari dove sono addebitate le contabili bancarie o gli assegni.

Le procedure di verifica, svolte direttamente dalla Lega di appartenenza della società richiedente la Licenza ovvero da società di consulenza a ciò delegata, riguardano:

1. la verifica della corrispondenza tra i dati degli emolumenti contenuti nei contratti di lavoro, forniti dalla Lega di appartenenza, ed i medesimi dati contenuti nella “scheda di riepilogo” predisposta dalla società richiedente la Licenza;
2. la verifica, fino alla data del 31 dicembre, dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce, dei seguenti:
 - corretta emissione dei cedolini mensili;
 - concordanza tra gli emolumenti indicati nei cedolini mensili e i contratti stipulati tra la società e i tesserati, depositati presso la Lega di appartenenza;
 - pagamento degli emolumenti netti indicati nei cedolini riepilogativi mediante verifica delle relative contabili bancarie;
 - nel caso in cui gli emolumenti siano pagati per cassa (per contanti), verifica della corrispondenza tra mandato di pagamento e registro di cassa e corretta registrazione contabile;
 - pagamento delle fatture o dei documenti fiscalmente equipollenti dei collaboratori addetti al settore sportivo con verifica delle relative contabili bancarie;



- nel caso di pagamento tramite assegno bancario, verifica del successivo addebito nel conto corrente bancario;
- corrispondenza degli importi registrati nelle contabili bancarie utilizzate per il pagamento degli emolumenti e i relativi estratti conto bancari;
- pagamento degli emolumenti rivenienti da delibere dei collegi arbitrali, decise fino al successivo 31 marzo, contenenti decisioni in ordine a debiti scaduti per emolumenti fino al 31 dicembre, dell'anno che precede la Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce;
- nel caso di premi, componenti variabili degli emolumenti e tutto ciò che faccia parte integrante degli emolumenti, indicati nei contratti tra la società e i tesserati depositati presso la Lega di appartenenza, verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi, ovvero della documentazione esibita dalla società che attesta il mancato avverarsi delle condizioni stabilite nel contratto che avrebbero fatto maturare il diritto al premio (o altra componente variabile risultante da un contratto depositato presso la Lega di appartenenza).



APPENDICE VIII - Budget di Conto Economico e Rendiconto Finanziario (Criterio F.06)

- MERAMENTE ILLUSTRATIVA -

CONTO ECONOMICO	Valori effettivi per il periodo 01/07/06 - 30/06/07 (12m)	Budget per il periodo 01/07/07 - 30/06/08 (12 mesi)			Budget per il periodo 01/07/08 - 30/06/09 (12 mesi)		
		Valori effettivi per il periodo 01/07/07 - 31/12/07 (6m)	Budget per il periodo 01/01/08 - 30/06/08 (6m)	Totale per il periodo 01/07/07 - 30/06/08 (12m)	Budget per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Budget per il periodo 01/01/09 - 30/06/09 (6m)	Totale per il periodo 01/07/08 - 30/06/09 (12m)
		-	-	-	-	-	-
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Ricavi delle vendite e delle prestazioni							
Proventi da sponsorizzazioni							
Proventi pubblicitari							
Proventi commerciali e royalties							
Proventi da cessioni diritti radio-televisivi							
Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori							
Altri ricavi							
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)							
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Per acquisti materiale di consumo e di merci							
Salari e stipendi							
Ammortamenti e svalutazioni							
Oneri diversi di gestione							
Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori							
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)							
RISULTATO OPERATIVO							
Plusvalenze/minusvalenze da alienazioni							
Proventi e oneri finanziari							
Imposte sul reddito dell'esercizio							
Utili/perdite portate a nuovo							
Utili/perdite dell'esercizio							



RENDICONTO FINANZIARIO	Valori effettivi per il periodo 01/07/06 - 30/06/07 (12m)	Budget per il periodo 01/07/07 - 30/06/08 (12 mesi)			Budget per il periodo 01/07/08 - 30/06/09 (12 mesi)		
		Valori effettivi per il periodo 01/07/07 - 31/12/07 (6m)	Budget per il periodo 01/01/08 - 30/06/08 (6m)	Totale per il periodo 01/07/07 - 30/06/08 (12m)	Budget per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Budget per il periodo 01/01/09 - 30/06/09 (6m)	Totale per il periodo 01/07/08 - 30/06/09 (12m)
		UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					
Ammortamenti							
Incremento (Decremento) del T.F.R.							
Accantonamento (Utilizzo) fondi rischi ed oneri							
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO							
VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ E NELLE PASSIVITÀ CORRENTI							
Crediti verso clienti							
Altri crediti a breve							
Ratei e risconti attivi							
Rimanenze							
Debiti verso fornitori							
Debiti diversi							
Debiti tributari							
Ratei e risconti passivi							
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE							
Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori							
Incremento (Decremento) netto altre attività immateriali							
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali							
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie							
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO							
Debiti finanziari a breve							
Debiti finanziari a m/l termine							
Apporti di capitale							
Distribuzioni di utili							
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA							
Incremento (Decremento) netto disponibilità liquide							
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio							
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio							
Incremento (Decremento) dell'esercizio							



**APPENDICEX IX - Budget aggiornati di Conto Economico e Rendiconto Finanziario
(Criterio F.08)**

- MERAMENTE ILLUSTRATIVA -

CONTO ECONOMICO alla data del 30/06/08 - budget aggiornato fino al 30/06/09	SCOSTAMENTI				BUDGET AGGIORNATO PER IL PERIODO 01/07/08 - 30/06/09 (12 mesi)		
	Valori effettivi per il periodo 01/01/08 - 30/06/08 (6m)	Valori del budget per il periodo 01/01/08 - 30/06/08 (6m)	Scostamenti	Commenti sui principali scostamenti	Budget aggiornato per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Budget aggiornato per il periodo 01/01/09 - 30/06/09 (6m)	Totale per il periodo 01/07/08 - 30/06/09 (12m)
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Ricavi delle vendite e delle prestazioni							
Proventi da sponsorizzazioni							
Proventi pubblicitari							
Proventi commerciali e royalties							
Proventi da cessioni diritti radio-televisivi							
Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori							
Altri ricavi							
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)							
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Per acquisti materiale di consumo e di merci							
Salari e stipendi							
Ammortamenti e svalutazioni							
Oneri diversi di gestione							
Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori							
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)							
RISULTATO OPERATIVO							
Plusvalenze/minisvalenze da alienazioni							
Proventi e oneri finanziari							
Imposte sul reddito dell'esercizio							
Utili/perdite portate a nuovo							
Utili/perdite dell'esercizio							



RENDICONTO FINANZIARIO alla data del 30/06/08 - budget aggiornato fino al 30/06/09	SCOSTAMENTI				BUDGET AGGIORNATO PER IL PERIODO 01/07/08 - 30/06/09 (12 mesi)		
	Valori effettivi per il periodo 01/01/08 - 30/06/08 (6m)	Valori del budget per il periodo 01/01/08 - 30/06/08 (6m)	Scostamenti	Commenti sui principali scostamenti	Budget aggiornato per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Budget aggiornato per il periodo 01/01/09 - 30/06/09 (6m)	Totale per il periodo 01/07/08 - 30/06/09 (12m)
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO							
Ammortamenti							
Incremento (Decremento) del T.F.R.							
Accantonamento (Utilizzo) fondi rischi ed oneri							
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO							
VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ E NELLE PASSIVITÀ CORRENTI							
Crediti verso clienti							
Altri crediti a breve							
Ratei e risconti attivi							
Rimanenze							
Debiti verso fornitori							
Debiti diversi							
Debiti tributari							
Ratei e risconti passivi							
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE							
Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori							
Incremento (Decremento) netto altre attività immateriali							
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali							
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie							
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO							
Debiti finanziari a breve							
Debiti finanziari a m/l termine							
Apporti di capitale							
Distribuzioni di utili							
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA							
Incremento (Decremento) netto disponibilità liquide							
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio							
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio							
Incremento (Decremento) dell'esercizio							



CONTO ECONOMICO alla data del 31/12/08 - budget aggiornato fino al 30/06/09	SCOSTAMENTI				BUDGET AGGIORNATO PER IL PERIODO 01/01/09 - 30/06/09 (6 mesi)
	Valori effettivi per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Valori del budget per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Scostamenti	Commenti sui principali scostamenti	
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
Proventi da sponsorizzazioni					
Proventi pubblicitari					
Proventi commerciali e royalties					
Proventi da cessioni diritti radio-televisivi					
Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori					
Altri ricavi					
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per acquisti materiale di consumo e di merci					
Salari e stipendi					
Ammortamenti e svalutazioni					
Oneri diversi di gestione					
Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori					
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
RISULTATO OPERATIVO					
Plusvalenze/minisvalenze da alienazioni					
Proventi e oneri finanziari					
Imposte sul reddito dell'esercizio					
Utili/perdite portate a nuovo					
Utili/perdite dell'esercizio					



RENDICONTO FINANZIARIO alla data del 31/12/08 - budget aggiornato fino al 30/06/09	SCOSTAMENTI				BUDGET AGGIORNATO PER IL PERIODO 01/01/09 - 30/06/09 (6 mesi)
	Valori effettivi per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Valori del budget per il periodo 01/07/08 - 31/12/08 (6m)	Scostamenti	Commenti sui principali scostamenti	
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					
Ammortamenti					
Incremento (Decremento) del T.F.R.					
Accantonamento (Utilizzo) fondi rischi ed oneri					
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO					
VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ E NELLE PASSIVITÀ CORRENTI					
Crediti verso clienti					
Altri crediti a breve					
Ratei e risconti attivi					
Rimanenze					
Debiti verso fornitori					
Debiti diversi					
Debiti tributari					
Ratei e risconti passivi					
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE					
Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori					
Incremento (Decremento) netto altre attività immateriali					
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali					
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie					
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO					
Debiti finanziari a breve					
Debiti finanziari a m/l termine					
Apporti di capitale					
Distribuzioni di utili					
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA					
Incremento (Decremento) netto disponibilità liquide					
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio					
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio					
Incremento (Decremento) dell'esercizio					